

## Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/770") e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare 1, comma 1 e l'allegato A, numero 11.

La direttiva (UE) 2019/770 è stata adottata a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno per la libera circolazione delle merci e dei servizi, dell'articolo 169, paragrafo 1, e dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La presente direttiva mira, quindi, a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa contiene dunque norme concernenti i contratti tra professionisti e consumatori per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, con armonizzazione piena quanto alle norme concernenti la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

L'introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l'Unione, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali in tutto il mercato interno. Esse hanno lo scopo di ridurre la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali in tema di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali.

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (come anche indicato dal considerando 20) le cui norme di attuazione ricalcano in larga parte gli istituti qui disciplinati.

Lo schema si compone di n. 3 articoli.

### Articolo 1

**Comma 1:** si inserisce un nuovo capo *I-bis* dopo il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**L'articolo 135-*octies*** disciplina l'ambito di applicazione e le definizioni. In particolare:

1. Il **comma 1** recepisce le previsioni contenute nell'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/770 e si occupa di definire il campo di applicazione ovvero taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi,



nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Tale comma riceve migliore puntualizzazione successivamente, nei commi 3, 4, 5 e 6.

2. Al **comma 2** dell'articolo 1 sono contenute le definizioni come previste dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/770:

a) La nozione di **contenuto digitale** ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera *m*) del codice del consumo (si vedano le specificazioni del considerando 18 valedoli anche per la nozione di servizio digitale: *“Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di «contenuto digitale» o di «servizio digitale», la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l'altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l'archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l'accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei media sociali. Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l'accesso all'uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale o per darvi accesso. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet”*).

b) La nozione di **servizio digitale** riproduce pedissequamente il testo europeo.

c) **beni con elementi digitali**: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

d) **integrazione**: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente decreto;

e) **professionista**: anziché introdurre un nuovo termine (operatore economico) si è preferito utilizzare il termine *“professionista”*, essendo l'esistente definizione assai simile alla presente, eccetto il nuovo inciso *“indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato”*: tale aggiunta, tuttavia, appare meramente specificativa e non altera il progresso significato;

f) **consumatore**: la nozione è già presente nell'articolo 3 del codice del consumo, pertanto, in conformità alla tecnica legislativa già presente all'interno dello stesso codice (cfr. art. 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione che resta conforme al nuovo testo europeo, operando un rinvio a quella contenuta nel citato articolo 3; la nozione è chiarita anche nel considerando 17 (*“nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell'ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore e a quali condizioni”*).

g) **prezzo**: la nozione è nuova; il legislatore europeo ha sentito il bisogno di chiarire che trattasi sia della *“somma di denaro”* che della *“rappresentazione digitale del valore”* dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale; si evidenzia



che il testo italiano “rappresentazione di valore digitale” non è apparso perfettamente allineato a quello inglese “*digital representation of value*”, di talché, anche per ragioni logico semantiche, si è scelta una formulazione testuale dello schema allineata a quest’ultima. Il considerando 23 offre ulteriori chiarimenti circa il concetto di rappresentazione digitale del valore.

h) i **dati personali** vengono definiti dal legislatore europeo tramite un richiamo all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

i) – l) -m) n) le definizioni di **ambiente digitale**, compatibilità, funzionalità e interoperabilità riproducono pedissequamente il testo della direttiva europea. L’hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;

o) la nozione di **supporto durevole** riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/770 ed è allineata alla medesima definizione presente all’articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo.

3. Il **comma 3** dell’articolo 135-*octies* riproduce l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770 e si occupa di chiarire l’estensione del campo di applicazione, la quale copre qualsiasi contratto (a prescindere dalla tipologia o dalla veste formale) in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.
4. Il **comma 4** di occupa del caso in cui la controprestazione del consumatore consista nella messa a disposizione dei propri dati personali con espressa esclusione dei casi in cui i dati personali sono forniti dal consumatore a meri fini esecutivi, ovverosia per consentire l’effettiva fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale o l’assolvimento di obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratta tali dati per scopi diversi da quelli previsti. Al riguardo il considerando 24 chiarisce che “*i dati personali potrebbero essere forniti all’operatore economico al momento della conclusione del contratto o successivamente, ad esempio nel caso in cui il consumatore acconsente a che l’operatore economico utilizzi gli eventuali dati personali caricati o creati dal consumatore utilizzando il contenuto digitale o il servizio digitale*”. Il medesimo considerando include a titolo esemplificativo nel campo di applicazione della presente direttiva il caso “*in cui il consumatore acconsenta a che il materiale che caricherà e che contiene dati personali, come fotografie o post, sia trattato a fini commerciali dall’operatore economico*” e conclude lasciando agli Stati membri “*la facoltà di decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale*”. Anche il considerando 25 agevola l’interpretazione chiarendo che se il contenuto digitale e i servizi digitali non hanno come corrispettivo il pagamento di un prezzo, la presente direttiva non si applica alle situazioni in cui l’operatore economico raccoglie dati personali esclusivamente per fornire contenuto digitale o servizi digitali o al solo scopo di soddisfare obblighi di legge. “*Tali situazioni possono includere, ad esempio, casi in cui la registrazione del consumatore è obbligatoria a norma delle leggi applicabili ai fini di sicurezza e di identificazione. La presente direttiva non dovrebbe nemmeno applicarsi a situazioni in cui l’operatore economico raccoglie solo metadati, come informazioni sul dispositivo del consumatore o la cronologia di navigazione, tranne nel caso in cui tale situazione sia considerata come un contratto dal diritto nazionale. Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui il consumatore, senza avere concluso un contratto con l’operatore economico, è esposto a*



*messaggi pubblicitari esclusivamente al fine di ottenere l'accesso ai contenuti digitali o a un servizio digitale".*

5. Il **comma 5** include nel campo di applicazione le ipotesi in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore. Anche il considerando 26 fornisce elementi esemplificativi: le norme della direttiva si estendono ai contratti intesi a sviluppare contenuti digitali che soddisfano le specifiche esigenze del consumatore, inclusi i *software* realizzati su misura.

**L'articolo 135-novies** recepisce i commi da 4 a 9 dell'articolo 3 della presente direttiva e chiarisce il rapporto fra l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/771 e quello della direttiva (UE) 2019/770. Al riguardo si osserva che il considerando 20 richiama un concetto di "integrazione" fra le due direttive, elaborate in sede europea in un contesto "a pacchetto" e negoziate in parallelo dal medesimo gruppo di lavoro del Consiglio UE. In particolare detto considerando specifica che la presente direttiva si applica anche al contenuto digitale fornito su un supporto materiale, come ad esempio DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest'ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto digitale. Tuttavia, anziché le disposizioni della presente direttiva sull'obbligo di fornitura degli operatori economici e sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di mancata fornitura, dovrebbero applicarsi le disposizioni della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli obblighi relativi alla consegna dei beni e sui rimedi in caso di mancata consegna. Inoltre, le disposizioni della direttiva 2011/83/UE, ad esempio sul diritto di recesso e sulla natura del contratto in base al quale tali beni sono forniti, dovrebbero continuare ad applicarsi a tali supporti materiali e al contenuto digitale da essi fornito. Il **comma 1** chiarisce che le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale interconnessi con beni di cui all'articolo 135-octies, comma 2, lettera c) (trattasi dei beni con elementi digitali integrati, ai quali invece si applicano le norme contenute nella direttiva (UE) 2019/771) e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Al riguardo a fini interpretativi soccorrono i considerando 21 e 22 che contengono specificazioni ed esempi concreti. Segue una disposizione volta a regolare i casi dubbi, del tutto speculare a quella di cui al nuovo capo I, articolo 128, comma 3, ultimo periodo, del codice del consumo, ovvero quelli nei quali le ordinarie norme nazionali sull'interpretazione dei contratti (articoli da 1362 a 1371 del codice civile) non sono sufficienti; per i quali si è prevista l'estensione della disciplina contrattuale della vendita: in caso permanga il dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o interconnesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia o meno parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita del bene.

Il **comma 2** recepisce l'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene una serie di specifiche esclusioni dal campo di applicazione. In particolare va fatta attenzione alla connessione con il codice delle comunicazioni elettroniche. Al riguardo il considerando 27 specifica l'esclusione dal campo di applicazione dei contratti di fornitura di servizi *professionali* quali servizi di traduzione, di architettura, legali o altri servizi di consulenza professionale, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a mezzi digitali per produrre il risultato del servizio ovvero per consegnarlo o trasmetterlo al consumatore. Sono del pari esclusi i servizi pubblici, come i servizi di sicurezza sociale o i registri pubblici, se i mezzi digitali sono utilizzati solo per



trasmettere o comunicare il servizio al consumatore, ivi compresi agli atti pubblici e ad altri atti notarili, a prescindere dal fatto che siano realizzati, registrati, riprodotti o trasmessi per via digitale. Quanto alla lettera b) il considerando 28 rileva la rapida ascesa del mercato dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, che non si connettono a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ma che utilizzano la comunicazione interpersonale via Internet senza numerazione, quali i servizi di posta elettronica e di messaggistica online basati sul web ai quali si estendono le presenti norme.

I considerando 29, 30, 31 e 32 chiariscono le ragioni delle esclusioni di cui alle lettere da c) a h).

I **commi 3 e 4** riproducono l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/770 e contengono regole per i cosiddetti *contratti a pacchetto*. Le disposizioni costituiscono il raccordo fra quanto disciplinato dalla presente direttiva e le concorrenti norme del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Appare di ausilio il considerando 33, combinato all'articolo 3 paragrafo 6 della direttiva, dai quali si evince che l'applicazione delle disposizioni è limitata *“soltanto agli elementi del contratto complessivo che consistono nella fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali. Gli altri elementi del contratto dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili a tali contratti a norma del diritto nazionale, oppure, se del caso, da altre normative dell'Unione che disciplinano un settore o una materia specifici. Tuttavia, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni specifiche per settore della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplinano i contratti a pacchetto, se un operatore economico offre, conformemente a tale direttiva, un contenuto digitale o un servizio digitale in combinazione con un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero o un servizio di accesso a Internet, le disposizioni della presente direttiva relative alla modifica del contenuto digitale non dovrebbero applicarsi all'elemento del pacchetto costituito da contenuto digitale o servizi digitali. Al contrario, è opportuno che a tutti gli elementi del pacchetto, ivi compresi il contenuto digitale o i servizi digitali, si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2018/1972”*.

Il **comma 5** riproduce l'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/770 e prevede una regola di superamento di eventuali conflitti tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, con prevalenza di queste ultime su quelle del presente capo. Il considerando 36 richiama al riguardo a titolo esemplificativo i settori relativi alle telecomunicazioni, al commercio elettronico e alla protezione dei consumatori.

Il **comma 6** riproduce l'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2019/770 ed ha la finalità di esplicitare che il trattamento dei dati personali effettuato in relazione ai contratti rientranti nel campo di applicazione della medesima direttiva soggiace alle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali e si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-*octies*, comma 3, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime. Sul punto anche i considerando da 37 a 40 offrono elementi a chiarimento: *“Il diritto alla cancellazione e il diritto del consumatore di revocare il consenso al trattamento dei dati personali dovrebbero applicarsi pienamente anche in relazione ai contratti disciplinati dalla presente direttiva. Il diritto del consumatore di risolvere il contratto conformemente alla presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto del consumatore di revocare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, un eventuale consenso prestato per il trattamento dei dati personali del consumatore. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le conseguenze per i contratti contemplati dalla*



presente direttiva nel caso in cui il consumatore revochi il consenso al trattamento dei dati personali del consumatore. Tali conseguenze dovrebbero rimanere riservate al diritto nazionale". Ulteriori indici interpretativi si trovano nel considerando 48.

Il **comma 7** riproduce l'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/770 e fa salvo il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

L'**articolo 135-decies** riproduce il contenuto degli articoli 5, 6, 7 e 8 paragrafo 1, della direttiva 2019/770 ed ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, come chiariti dai considerando 42-43-44-45.

Il **comma 1** recepisce l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770 e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.

Il **comma 2** recepisce l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/770 e prevede che si consideri soddisfatto l'obbligo di fornitura in capo al professionista quando: a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uopo; b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uopo.

Al riguardo il considerando 41, fra l'altro, chiarisce che l'obbligo contrattuale principale del professionista consiste proprio nel mettere il contenuto digitale o il servizio digitale a disposizione del consumatore o consentendogli di accedervi. Il medesimo considerando conclude affermando che *"qualora non si possa considerare che l'impianto fisico o virtuale sia stato scelto dal consumatore, l'obbligo dell'operatore economico di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale non dovrebbe considerarsi assolto se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito all'impianto fisico o virtuale ma il consumatore non può accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o non può riceverlo a norma della presente direttiva. In tali casi, il consumatore dovrebbe disporre degli stessi rimedi che si applicherebbero in caso di mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale da parte dell'operatore economico. Per quanto riguarda il momento della fornitura, in linea con le prassi di mercato e le possibilità tecniche, e al fine di fornire un certo grado di flessibilità, il contenuto digitale o il servizio digitale dovrebbe essere fornito senza indebito ritardo, a meno che le parti non decidano di convenire diversamente allo scopo di adeguarsi ad altri modelli commerciali"*.

Il **comma 3** recepisce l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene l'indicazione del contenuto sostanziale del criterio di conformità mediante rinvio alle disposizioni che esplicitano i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il **comma 4** recepisce l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/770 e contiene i requisiti **soggettivi** della conformità al contratto. Detti requisiti trovano maggiore chiarimento nel considerando 42 della medesima direttiva.

Il **comma 5** recepisce l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770 e contiene i requisiti **oggettivi** della conformità al contratto (nonostante l'evidente erroneità testuale della rubrica di tale articolo 8). In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui alla lettera b), specificazioni sul punto si trovano nel considerando 46: essa dovrebbe essere oggettivamente accertata, tenendo conto della natura e della finalità del contenuto digitale o del servizio digitale, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.



L'articolo 135-undecies recepisce le previsioni dell'articolo 8, paragrafi da 2 a 6, della direttiva (UE) 2019/770. In particolare si segnala che il **comma 1** recepisce l'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/770, come esplicitato nel considerando 47.

Il **comma 2** recepisce le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/770 e riguarda la disciplina degli "aggiornamenti dei contenuti digitali" (si veda il considerando 44). Esso disciplina altresì il caso di esonero della responsabilità del professionista ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un congruo termine, nonostante esaustive informazioni fornite dal medesimo circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso anche allorché le criticità non siano dovute a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore (si veda il considerando 47 della direttiva (UE) 2019/770).

Il **comma 3** recepisce le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/770 e si occupa dei contratti di durata, prevedendo che ove il contenuto digitale o il servizio digitale debba essere fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale si estende all'intera durata di tale periodo. Il considerando 51 specifica che una fornitura continuata potrebbe essere quella relativa all'accesso ai servizi di *cloud*, servizio che deve restare conforme per tutta la durata del contratto.

Il **comma 4** disciplina il caso di esonero della responsabilità del professionista ove al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto. Il considerando 49 chiarisce che *"entrambe le condizioni potrebbero per esempio essere soddisfatte selezionando una casella, premendo un pulsante o attivando una funzione simile"*.

Il **comma 5** recepisce le previsioni dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2019/770 prevedendo che, fatto salvo diverso patto fra le parti, va fornita la versione più aggiornata del contenuto digitale come esistente al momento di conclusione del contratto (in linea con quanto affermato nel considerando 51).

L'articolo 135-duodecies recepisce l'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/770 in tema di errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale e disciplina i presupposti la cui sussistenza integra difetto di conformità. Sul punto si veda anche il considerando 52.

L'articolo 135-terdecies recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/770, come spiegato anche nei considerando 53 e 54, e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l'uso del contenuto o del servizio digitale è limitato o impedito dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale. Si fa presente che il termine "risoluzione" è stato scelto impropriamente dai giuristi linguisti deputati alla traduzione in italiano della direttiva; nel testo inglese viene impiegato *rescission* e in quello francese *rescision* che non corrispondono né all'istituto italiano della risoluzione né a quello della rescissione, essendo più affini al concetto di *scioglimento* che quindi è stato utilizzato nel testo (unitamente all'indicazione dell'annullamento).

L'articolo 135-quaterdecies recepisce l'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/770 e disciplina la responsabilità del professionista in caso di omessa fornitura. Il **comma 1** rinvia all'articolo 135-*decies* per evidenziare che il momento rilevante per la valutazione dell'eventuale mancata fornitura



è quello dell'immediatezza successiva alla conclusione del contratto. La norma si applica, in virtù di quanto previsto dal **comma 2**, anche alle forniture istantanee e a quelle composte da serie di singoli atti di fornitura (si vedano gli esempi contenuti nei considerando 56 e 57). Il termine biennale della garanzia legale di cui al comma 3 è stato fissato, in conformità al precedente articolo 132 del codice del consumo, ma anche in linea con quanto fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (si veda il considerando 41). Il **comma 4** mantiene quanto già previsto dall'art. 132, comma 4, del codice del consumo, mantenendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla fornitura; ciò in conformità a quanto consentito dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/770. Il **comma 5** recepisce l'articolo 11, comma 3, primo periodo e prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-*decies* commi 4, 5, 135-*undecies*, 135-*quindecies* e 135-*duodecies*, che si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.

Il **comma 6** recepisce anche il secondo periodo dell'articolo 11, comma 3, e prevede che l'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura. Nonostante il secondo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 11 operi uno scadente rinvio al primo comma (i.e. paragrafo), la disposizione è chiaramente intesa a disciplinare la possibilità di prevedere un termine di prescrizione dell'azione nei contratti di durata.

L'**articolo 135-*quindecies*** recepisce l'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/770 (si veda anche il considerando 78) e viene collocato sistematicamente qui per ragioni di contiguità tematica, oltre che in ossequio alle scelte fatte dal legislatore italiano nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (il diritto di regresso era disciplinato dall'articolo 131, che seguiva l'articolo 130 che disciplinava la responsabilità del venditore e i rimedi previsti a favore del consumatore per i difetti di conformità). Il **comma 1** disciplina il diritto di regresso del professionista in termini sostanzialmente analoghi alla precedente previsione già contenuta in passato nell'art. 131 del codice del consumo (si è mantenuto il riferimento alla "catena contrattuale distributiva" in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine "*chain of transaction*" presente anche nella direttiva (UE) 2019/770 così come nella direttiva 2019/771); il legislatore europeo, però, ha eliminato la possibilità di una deroga pattizia alla norma in esame. Il **comma 2** ha assolto l'onere posto sul legislatore nazionale di individuare la persona nei cui confronti il professionista finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio: la previsione ricalca, oltre che l'analoga formulazione della disposizione di recepimento dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771 (recepita nel nuovo articolo 134 del codice del consumo), anche il precedente articolo 131, comma 2, del codice del consumo, il quale era stato coniato per recepire l'articolo 4 della direttiva 1999/44/CE che conteneva una formulazione pressoché identica al secondo periodo dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/770.

L'**articolo 135-*sexiesdecies*** recepisce l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/770 in tema di distribuzione dell'onere della prova (si veda anche il considerando 59 ove è espressa la valutazione della maggior prossimità del professionista alla prova rispetto al consumatore): la norma è coniata in termini di armonizzazione massima e, quindi, si differenzia dal "parallelo" articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771, che invece consentirebbe agli Stati membri di mantenere o introdurre un termine biennale, facoltà che si è ritenuto di non esercitare in quanto frutto di una posizione minoritaria degli Stati membri ed eccessivamente distante dalle precedenti previsioni. II





testo dello schema riproduce, dunque, fedelmente, nei suoi 5 commi la suddetta disposizione europea. Quanto all'onere del consumatore di collaborazione (comma 5) il considerando 60 specifica che *“il consumatore dovrebbe cooperare con l'operatore economico per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore. In molti casi ciò può avvenire trasmettendo all'operatore economico segnalazioni di incidenti generate automaticamente o informazioni dettagliate sulla connessione Internet del consumatore. Solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui anche facendo il miglior uso di tutti i mezzi possibili non esiste altra soluzione, può essere necessario che i consumatori consentano l'accesso virtuale al loro ambiente digitale. Tuttavia, se il consumatore non coopera con l'operatore economico il consumatore era stato informato delle conseguenze della mancata collaborazione, dovrebbe spettare al consumatore dimostrare non solo che il contenuto digitale o il servizio digitale non è conforme al contratto, ma anche che il contenuto digitale o il servizio digitale non era conforme al momento della fornitura dello stesso se il contratto prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura ovvero, se il contratto prevede una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, nel corso della durata del contratto”*.

L'**articolo 135-septiesdecies** recepisce quasi pedissequamente l'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/770, come chiarito nel considerando 61, essendo una norma coniata in termini di armonizzazione massima (si vedano anche i correlati considerando) e disciplina il rimedio a tutela del consumatore in caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: il **comma 1** prevede che in caso di omessa fornitura, rimasta tale anche dopo un espresso invito ad adempiere formulato dal consumatore, quest'ultimo ha diritto di risolvere il contratto. Il testo inglese della direttiva fa riferimento a *“termination”*, che corrisponde al nostro istituto della risoluzione del contratto, e non a *“withdrawal”* che meglio si attaglierebbe al concetto di recesso. Del pari il testo francese utilizza il termine *“resolution”*. Il **comma 2** prevede delle ipotesi in cui sorge un immediato diritto di risolvere il contratto in capo al consumatore (valgono anche qui le medesime osservazioni relativamente alla scelta del termine *“risolvere”*), in presenza delle quali l'invito di cui al primo comma risulta superfluo e inutilmente dilatorio.

L'**articolo 135-octiesdecies** recepisce l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770 (si vedano anche i correlati considerando 62 e 63) e disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità. Al **comma 1** si è ritenuto di utilizzare il termine *“congrua”* in luogo di *“adeguata”*, in quanto quest'ultimo termine era già presente nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE ed era stato recepito in questo modo nell'articolo 130, comma 7, del codice del consumo, in linea con quanto compiuto nel nuovo articolo 135-bis di recepimento dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2019/771. Il comma 2 riproduce pedissequamente il paragrafo 2 dell'articolo 14 della direttiva. Al **comma 3**, l'inciso di cui all'articolo 14, par. 3 della direttiva (UE) 2019/770 *“particolari disagi”* è stato sostituito con quello di *“notevoli inconvenienti”* in quanto trattasi della traduzione di *“significant inconvenience”* presente nel testo inglese dell'articolo 14 di questa direttiva, così come nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2019/771, trasposto in questo modo nel nuovo articolo 133, comma 2, lettera c), del codice del consumo. Il comma 6 si allinea al nuovo articolo 135-bis, comma 5, del codice del consumo elaborato con riferimento alla categoria dei beni, così come operato nel recepimento della direttiva (UE) 2019/771. Il **comma 4** disciplina i casi in cui il consumatore può passare al secondo *“livello”* di rimedi, ovvero sia chiedere la riduzione del prezzo o l'immediata risoluzione del contratto. Il **comma 5** disciplina le modalità di riduzione del prezzo anche nelle ipotesi di contratti di durata. Il **comma 6** limita il rimedio della risoluzione del contratto connotato da contro-prestazioni monetarie ai casi di maggiore gravità; l'onere probatorio



in ordine all'entità del difetto di conformità è a carico del professionista. Desta particolare importanza quanto contenuto nel considerando 67 che rende ragione dell'esclusione delle controprestazioni non monetarie dall'applicazione del rimedio della riduzione del prezzo con possibilità di passare direttamente al rimedio della risoluzione del contratto: *“ove il contenuto digitale o il servizio digitale non sia fornito dietro pagamento di un prezzo ma il consumatore fornisce dati personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di recedere [leggasi: risolvere] dal contratto anche se il difetto di conformità è di lieve entità, dal momento che non può beneficiare del rimedio della riduzione di prezzo. Nei casi in cui paga un prezzo e fornisce dati personali, il consumatore dovrebbe avere il diritto di beneficiare di tutti i rimedi disponibili in caso di difetto di conformità. In particolare, purché siano soddisfatte tutte le restanti condizioni, il consumatore dovrebbe avere diritto alla messa in conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, alla riduzione del prezzo rispetto all'importo pagato per il contenuto digitale o il servizio digitale, o alla risoluzione del contratto”*.

L'**articolo 135-noviesdecies** recepisce gli articoli 15, 16 e 17 della direttiva (UE) 2019/770, come chiariti nei considerando da 68 a 72) e riguarda il diritto alla risoluzione del contratto. Trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, la disposizione riproduce quasi fedelmente il testo degli articoli della direttiva europea in questione.

L'**articolo 135-vicies** recepisce l'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/770. Il testo riporta quanto previsto dalla citata disposizione europea e regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto (analoga modalità di pagamento scelta dal consumatore, salvo diverso accordo, e assenza di oneri per il consumatore).

L'**articolo 135-vicies semel** recepisce l'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/770, con le specificazioni di cui ai considerando 74, 75, 76 e 77 e regola il caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata.

L'**articolo 135-vicies bis** recepisce l'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/770. Il **comma 1** è identico al nuovo 135-sexies comma 1, del codice del consumo (introdotto in sede di recepimento della direttiva (UE) 771/2019) che riproduce il precedente articolo 134, comma 1, del codice del consumo: si è ritenuto di mantenere l'analoga formulazione di quest'ultima disposizione, in quanto già l'articolo 7 della direttiva 1999/44/CE, come l'odierno articolo 22 della direttiva (UE) 2019/770, aveva previsto una “non vincolatività” per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di “nullità” rilevabile d'ufficio e invocabile dal solo consumatore. Il **comma 2** è frutto dell'esercizio della facoltà concessa dal paragrafo 2 del medesimo articolo 22 di introdurre derogabilità pattizie *in melius* alla tutela prevista dalla direttiva. Il **comma 3** è identico al nuovo articolo 135-sexies comma 3, del codice del consumo (introdotto in sede di recepimento della direttiva (UE) 771/2019) che riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

L'**articolo 135-vicies ter** recepisce quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 10, e dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/770 e chiarisce che, fatte salve alcune parti espressamente indicate, le



norme della direttiva sono coniate nella forma dell'armonizzazione massima e pertanto gli Stati membri non possono disciplinare diversamente gli istituti qui regolati, potendo le norme generali del diritto nazionale dei contratti integrare in via interpretativa i medesimi per tutto quanto non disciplinato. Il **comma 1**, quindi, in linea con l'articolo 3, paragrafo 10 della direttiva, come meglio esplicitato nel considerando 12, richiama l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. Il **comma 2** recepisce l'articolo 4, mediante una formulazione in termini positivi avuto riguardo ai residuali diritti dei consumatori.

L'**articolo 2** reca le disposizioni finali in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/770; si è riscontrato un errore importante nel testo in italiano della direttiva, al paragrafo 2 è indicato il 1° gennaio 2019 anziché il 2022 (si veda il testo in inglese "1 January 2022"); anche il termine "avvengono" è un evidente refuso, sostituito con il termine "avviene". Si veda anche il considerando 83.

In forza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, primo e quarto periodo, si è previsto che il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.





**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<b>DIRETTIVA</b>	<b>normativa vigente [l'intervento ha portata totalmente innovativa]</b>	<i>(Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali)</i>
<i>Articolo 1</i> <b>Oggetto e scopo</b>		<b>Art. 135-octies</b> <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i>
La presente direttiva è intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori, in particolare le norme: — sulla conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, — sui rimedi in caso di difetto di conformità al	<b>«Capo I-bis Dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali</b>	1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità al contratto o di mancata fornitura, le modalità di esercizio degli stessi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

contratto o di mancata fornitura, e sulle modalità di esercizio degli stessi, nonché, — sulla modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.		
<i>Articolo 2</i> <b>Definizioni</b>		<i>Art. 135-octies</i> <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i>
Ai fini della presente direttiva si intende per:  1) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;  2) «servizio digitale»: a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;  3) «beni con elementi digitali»: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un		2. Ai fini del presente capo si intende per: a) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale; b) servizio digitale: 1) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, archiviare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure 2) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale, caricati o creati dal consumatore e da altri utenti di tale servizio, o qualsiasi altra interazione con tali dati;  c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;</p> <p>4) «integrazione»: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;</p> <p>5) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, che agisca, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica, per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva;</p>		<p>di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;</p> <p>d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dal presente capo;</p> <p>e) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, ovvero un suo intermediario, che agisca per finalità che rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, in relazione ai contratti oggetto dal presente capo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e in quanto controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;</p>
---	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>6) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;</p> <p>7) «prezzo»: la somma di denaro o la rappresentazione di valore digitale dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;</p> <p>8) «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>9) «ambiente digitale»: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;</p> <p>10) «compatibilità»: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o</p>	<p>f) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);</p> <p>g) prezzo: la somma di denaro o una rappresentazione digitale del valore dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale;</p> <p>h) dati personali: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;</p> <p>i) ambiente digitale: l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;</p> <p>l) compatibilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati contenuti digitali o servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia</p>
--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>servizi digitali dello stesso tipo, senza che sia necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;</p> <p>11) «funzionalità»: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;</p> <p>12) «interoperabilità»: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;</p> <p>13) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o all'operatore economico di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni archiviate.</p>		<p>necessario convertire il contenuto digitale o il servizio digitale;</p> <p>m) funzionalità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;</p> <p>n) interoperabilità: la capacità del contenuto digitale o del servizio digitale di funzionare con <i>hardware</i> o <i>software</i> diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i contenuti digitali o i servizi digitali dello stesso tipo;</p> <p>o) supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di archiviare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.</p>
--	--	---





**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<i>Articolo 3</i> <b>Ambito di applicazione</b>		<i>Art. 135-octies</i> <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i>
<p>1. La presente direttiva si applica a qualsiasi contratto in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si impegna a corrispondere un prezzo.</p> <p>La presente direttiva si applica altresì nel caso in cui l'operatore economico fornisce o si impegna a fornire contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali all'operatore economico, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dall'operatore economico ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma della presente direttiva o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto l'operatore economico e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.</p> <p>2. La presente direttiva si applica anche se il</p>		<p>3. Le disposizioni del presente capo si applicano a qualsiasi contratto in cui il professionista fornisce, o si obbliga a fornire, un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore corrisponde un prezzo o si obbliga a corrispondere un prezzo.</p> <p>4. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì nel caso in cui il professionista fornisce o si obbliga a fornire un contenuto digitale o un servizio digitale al consumatore e il consumatore fornisce o si obbliga a fornire dati personali al professionista, fatto salvo il caso in cui i dati personali forniti dal consumatore siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del presente capo o per consentire l'assolvimento degli obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest'ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti.</p> <p>5. Le disposizioni del presente capo si</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche del consumatore.</p> <p>3. Ad eccezione degli articoli 5 e 13, la presente direttiva si applica anche ai supporti materiali che fungono esclusivamente da vettori di contenuto digitale.</p> <p>4. La presente direttiva non si applica ai contenuti digitali o ai servizi digitali che sono incorporati o interconnessi con beni ai sensi dell'articolo 2, punto 3), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di detto contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale</p>		<p>applicano anche se il contenuto digitale o il servizio digitale è sviluppato secondo le specifiche indicazioni del consumatore.</p> <p>6. Fatti salvi gli articoli 135-<i>decies</i>, commi 1 e 2, e 135-<i>septiesdecies</i>, le disposizioni del presente capo si applicano anche al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore di contenuto digitale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 135-<i>novies</i> (<i>Esclusioni</i>)</p> <p>1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni di cui all'articolo 135-<i>octies</i>, comma 2, lettera c), e che sono forniti con il bene ai sensi di un contratto di vendita relativo a tali beni, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da un terzo. Quando è dubbio che la fornitura del contenuto digitale incorporato o interconnesso o servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che il contenuto digitale o</p>
---	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.</p> <p>5. La presente direttiva non si applica ai contratti concernenti:</p> <p>a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che l'operatore economico ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;</p> <p>b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva;</p> <p>c) servizi sanitari, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2011/24/UE;</p> <p>d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o</p>		<p>il servizio digitale incorporato o interconnesso rientri nel contratto di vendita del bene.</p> <p>2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti concernenti:</p> <p>a) la fornitura di servizi diversi dai servizi digitali, indipendentemente dal fatto che il professionista ricorra o meno a forme o mezzi digitali per ottenere il risultato del servizio o consegnarlo o trasmetterlo al consumatore;</p> <p>b) servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 ad eccezione dei servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva;</p> <p>c) servizi di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;</p> <p>d) servizi di gioco d'azzardo, vale a dire servizi che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, compresi quelli</p>
---	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;</p> <p>e) servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE;</p> <p>f) software offerto dall'operatore economico sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore sono trattati esclusivamente dall'operatore economico al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del software specifico;</p> <p>g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;</p>		<p>con un elemento di abilità, come le lotterie, i giochi d'azzardo nei casinò, il poker e le scommesse, che vengano forniti mediante strumenti elettronici o qualsiasi altra tecnologia che facilita le comunicazioni e su richiesta individuale di un destinatario di tali servizi;</p> <p>e) servizi finanziari, vale a dire qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;</p> <p>f) <i>software</i> offerto dal professionista sulla base di una licenza libera e aperta, in cui il consumatore non corrisponde un prezzo e i dati personali forniti dal consumatore stesso sono trattati esclusivamente dal professionista al fine di migliorare la sicurezza, la compatibilità o l'interoperabilità del <i>software</i> specifico;</p> <p>g) la fornitura di contenuto digitale se il contenuto digitale è messo a disposizione del pubblico con mezzi diversi dalla trasmissione di segnale quale parte di uno spettacolo o di un evento, come le proiezioni cinematografiche digitali;</p>
---	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>h) contenuto digitale fornito a norma della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21) da enti pubblici degli Stati membri.</p> <p>6. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, qualora un singolo contratto tra lo stesso operatore economico e lo stesso consumatore comprenda in un pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, la presente direttiva si applica unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale.</p> <p>L'articolo 19 della presente direttiva non si applica se un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 include elementi di un servizio di accesso a Internet quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) o di un servizio di comunicazioni interpersonale basato sul numero, quale definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972.</p>		<p>h) contenuto digitale fornito da enti pubblici, a norma della direttiva 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora un singolo contratto tra professionista e consumatore comprenda in un unico pacchetto elementi di fornitura di contenuto digitale o di un servizio digitale ed elementi relativi alla fornitura di altri beni o servizi, le disposizioni del presente capo si applicano unicamente agli elementi del contratto che riguardano il contenuto digitale o il servizio digitale. L'articolo 135-<i>vicies semel</i> non si applica se un pacchetto di servizi o di servizi e apparecchiature disciplinato dal codice europeo delle comunicazioni elettroniche include elementi: a) di un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate; b) o di un servizio di comunicazioni interpersonale che si connette a</p>
---	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>Fatti salvi l'articolo 107, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, il diritto nazionale disciplina gli effetti che può avere la risoluzione di un elemento del contratto a pacchetto sugli altri elementi del contratto a pacchetto.</p> <p>7. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione prevale su quelle della presente direttiva.</p> <p>8. Il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali si applica a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui al paragrafo 1.</p>		<p>risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al paragrafo 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.</p> <p>4. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina uno specifico settore o oggetto, la disposizione di tale altro atto dell'Unione e quelle nazionali di recepimento prevalgono su quelle del presente capo.</p> <p>5. Le disposizioni nazionali e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare quanto previsto dal</p>
---	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>In particolare, la presente direttiva fa salvo il regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevale quest'ultimo.</p> <p>9. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi, tra cui la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).</p> <p>10. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti del diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l'efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.</p>		<p>regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/58/CE, si applicano a qualsiasi dato personale trattato in relazione ai contratti di cui all'articolo 135-<i>octies</i>, comma 3. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, prevalgono queste ultime.</p> <p>6. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano il diritto dell'Unione e nazionale sul diritto d'autore e sui diritti connessi.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 135-vicies ter</i> <i>(Tutela in base ad altre disposizioni)</i></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.</p>
---	--	---

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p><i>Articolo 4</i> <b>Livello di armonizzazione</b></p>		<p>Art. 135-<i>vicies ter</i> <i>(Tutela in base ad altre disposizioni)</i></p>
<p>Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.</p>		<p>2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso.</p>
<p><i>Articolo 5</i> <b>Fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale</b></p>		<p>Art. 135-<i>decies</i> <i>Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto</i></p>
<p>1. L'operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, l'operatore economico fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo dopo la conclusione del contratto.</p> <p>2. L'operatore economico ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:</p> <p>a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile al</p>		<p>1. Il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista fornisce il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto.</p> <p>2. Il professionista ha adempiuto l'obbligo di fornitura quando:</p> <p>a) il contenuto digitale o qualunque mezzo idoneo per accedere al contenuto digitale o per scaricarlo è reso disponibile o accessibile</p>





**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uso; b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto dal consumatore all'uso.		al consumatore, o all'impianto fisico o virtuale scelto a tal fine dal consumatore; b) il servizio digitale è reso accessibile al consumatore o a un impianto fisico o virtuale scelto all'uso dal consumatore.
<i>Articolo 6</i> <b>Conformità del contenuto digitale o del servizio digitale</b>		<i>Art. 135-decies</i> <i>(Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto)</i>
L'operatore economico fornisce al consumatore contenuti digitali o servizi digitali che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, se del caso, fatto salvo l'articolo 10.		3. Il professionista fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 4 e 5, nonché quelli di cui agli articoli 135-undecies e 135-duodecies in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-terdecies.
<i>Articolo 7</i> <b>Requisiti soggettivi di conformità</b>		<i>Art. 135-decies</i> <i>Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto</i>
È conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale che, in particolare, se del caso: a) corrisponde alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presenta la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto;		4. Per essere conforme al contratto il contenuto digitale o il servizio digitale deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: a) corrispondere alla descrizione, alla quantità e alla qualità previste dal contratto e presentare funzionalità, compatibilità, interoperabilità e le altre caratteristiche



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>b) è idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza dell'operatore economico al più tardi al momento della conclusione del contratto e che l'operatore economico ha accettato;</p> <p>c) è fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in materia di installazione, e l'assistenza ai clienti previsti dal contratto; e</p> <p>d) è aggiornato come previsto dal contratto.</p>		<p>previste dal contratto;</p> <p>b) essere idoneo ad ogni uso particolare voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del professionista al più tardi al momento della conclusione del contratto e che il professionista ha accettato;</p> <p>c) essere fornito con tutti gli accessori, le istruzioni, anche in merito all'installazione e l'assistenza ai clienti, come previsti dal contratto; e</p> <p>d) essere aggiornato come previsto dal contratto.</p>
<p><i>Articolo 8</i></p> <p><b>Requisiti soggettivi di conformità</b></p>		<p><i>Art. 135-decies</i></p> <p><i>Fornitura di contenuto digitale o servizio digitale e conformità al contratto</i></p>
<p>1. In aggiunta al rispetto di qualsiasi requisito soggettivo di conformità, il contenuto digitale o il servizio digitale:</p> <p>a) è adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta</p>		<p>5. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene per essere conforme al contratto di vendita deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:</p> <p>a) essere adeguato agli scopi per cui sarebbe abitualmente utilizzato un contenuto digitale o un servizio digitale del medesimo tipo, tenendo conto, se del caso, dell'eventuale diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche esistenti, oppure, in mancanza di tali</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>dell'industria specifici del settore applicabili;</p> <p>b) è della quantità e presenta la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito di passaggi precedenti nella catena delle operazioni, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che l'operatore economico non dimostri che:</p> <p>i) l'operatore economico non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;</p> <p>ii) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo</p>		<p>norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria specifici del settore applicabili;</p> <p>b) essere della quantità e presentare la qualità e le caratteristiche di prestazione, anche in materia di funzionalità, compatibilità, accessibilità, continuità e sicurezza, che si ritrovano abitualmente nei contenuti digitali o nei servizi digitali dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale, tenendo conto di eventuali dichiarazioni pubbliche rese da o per conto dell'operatore economico o di altri soggetti nell'ambito dei precedenti passaggi della catena contrattuale distributiva, soprattutto nei messaggi pubblicitari e nell'etichettatura, a meno che il professionista non dimostri, anche alternativamente, che:</p> <p>1) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;</p> <p>2) al momento della conclusione del contratto, la dichiarazione pubblica era stata rettificata nello stesso modo, o in modo</p>
---	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

paragonabile, a quello in cui era stata resa;  
oppure

iii) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c) se del caso, è fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d) è conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dall'operatore economico prima della conclusione del contratto.

2. L'operatore economico assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, nel periodo di tempo:

a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma

paragonabile, a quello in cui era stata resa;  
oppure

3) la decisione di acquistare il contenuto digitale o il servizio digitale non poteva essere influenzata dalla dichiarazione pubblica;

c) ove pertinente, essere fornito assieme agli eventuali accessori e istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e

d) essere conforme all'eventuale versione di prova o anteprima del contenuto digitale o del servizio digitale messa a disposizione dal professionista prima della conclusione del contratto.

*Art. 135-undecies*

*Obblighi del professionista e condotta del consumatore*

1. Il professionista è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, e a fornirglieli,



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

3. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti dall'operatore economico a norma del paragrafo 2, l'operatore economico non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

a) l'operatore economico abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell'aggiornamento e le conseguenze della

nel periodo di tempo:

a) durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto, se questo prevede una fornitura continua per un determinato periodo di tempo; oppure

b) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità del contenuto digitale o del servizio digitale e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se questo prevede un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura.

2. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti dal professionista ai sensi del comma 1, il professionista non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione che:

a) il professionista abbia informato il consumatore della disponibilità dell'aggiornamento e delle conseguenze della



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non fosse dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dall'operatore.

4. Qualora il contratto preveda che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuo per un determinato periodo di tempo, il contenuto digitale o il servizio digitale è conforme per l'intera durata di tale periodo.

5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 2 se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 2 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del

mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e

b) la mancata installazione o l'installazione errata dell'aggiornamento da parte del consumatore non è dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal professionista.

3. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito in modo continuativo per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di assicurare la conformità del contenuto digitale o il servizio digitale permane per l'intera durata di tale periodo.

4. Non vi è difetto di conformità ai sensi del comma 1 o dell'articolo 135-*decies*, comma 5, se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del contenuto digitale o del servizio digitale si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali disposizioni e il consumatore ha



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

contratto.		espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto.
6. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.		5. Salvo diverso accordo tra le parti, il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito nella versione più recente disponibile al momento della conclusione del contratto.
<i>Articolo 9</i> <b>Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale</b>		<i>ART: 135-duodecies</i> <i>(Errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale)</i>
L'eventuale difetto di conformità risultante da un'errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se: a) il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dall'operatore economico o sotto la sua responsabilità; oppure b) il contenuto digitale o il servizio digitale era inteso ad essere integrato dal consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dall'operatore economico.		1. L'eventuale difetto di conformità che deriva da un'errata integrazione del contenuto digitale o del servizio digitale nell'ambiente digitale del consumatore deve essere considerato difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale se: a) il contenuto digitale o servizio digitale è stato integrato dal professionista o sotto la sua responsabilità; oppure b) il contenuto digitale o il servizio digitale richiedeva integrazione da parte del consumatore e l'errata integrazione è dovuta a una carenza delle istruzioni di integrazione fornite dal professionista.

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p><i>Articolo 10</i> <b>Diritti dei terzi</b></p>		<p>ART. 135-terdecies <i>(Diritti dei terzi)</i></p>
<p>Se una restrizione derivante da una violazione dei diritti di terzi, in particolare i diritti di proprietà intellettuale, impedisce o limita l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale in conformità degli articoli 7 e 8, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto ad avvalersi dei rimedi per difetto di conformità di cui all'articolo 14, a meno che il diritto nazionale preveda in tali casi la nullità del contratto o la risoluzione del contratto per la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale.</p>		<p>1. I rimedi di cui all'articolo 135-octiesdecies si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del contenuto o del servizio digitale in conformità a quanto previsto dagli articoli 135-decies, commi 4 e 5, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.</p>
<p><i>Articolo 11</i> <b>Responsabilità dell'operatore economico</b></p>		<p>ART. 135-quaterdecies <i>(Responsabilità del professionista)</i></p>
<p>1. L'operatore economico è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 5.</p> <p>2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, l'operatore economico è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 7, 8 e 9, esistente al</p>		<p>1. Il professionista è responsabile per la mancata fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale conformemente all'articolo 135-decies, commi 1 e 2.</p> <p>2. Qualora un contratto preveda un unico atto di fornitura o una serie di singoli atti di fornitura, il professionista è responsabile per qualsiasi difetto di conformità a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-</p>





**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, l'operatore economico è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro un certo periodo di tempo dalla fornitura, tale periodo di tempo non è inferiore a due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Se, in conformità del diritto nazionale, i diritti previsti all'articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque al consumatore di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento di cui al primo comma e che risulti evidente entro il termine di cui al secondo comma.

3. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, l'operatore economico risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 7, 8 e 9, che

*undecies, 135-duodecies e 135-quindecies, esistente al momento della fornitura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).*

3. Il professionista è responsabile solamente per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni a decorrere dal momento della fornitura, fatto salvo l'articolo 135-undecies, comma 1, lettera b).

4. L'azione diretta a far valere i difetti sussistenti al momento della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi da tale momento, ove risultino evidenti entro tale termine.

5. Se il contratto prevede la fornitura continuativa per un periodo di tempo, il professionista risponde di un difetto di conformità, a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, 135-undecies e 135-duodecies se il difetto si manifesta o risulta evidente nel



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>si manifesta o risulta evidente nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.</p> <p>Se, a norma del diritto nazionale, i diritti previsti all'articolo 14 sono ugualmente o unicamente soggetti a termini di prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché tale termine di prescrizione consenta comunque ai consumatori di avvalersi dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 14 per qualsiasi difetto di conformità che si manifesti o risulti evidente durante il periodo di tempo di cui al primo comma.</p>		<p>periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto.</p> <p>6. L'azione diretta a far valere i difetti emersi nel corso della fornitura e non dolosamente occultati dal professionista si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dall'ultimo atto di fornitura.</p>
<p><i>Articolo 12</i> <b>Onere della prova</b></p>		<p>Art. 135-<i>sexiesdecies</i> <i>(Onere della prova)</i></p>
<p>1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 5 è a carico dell'operatore economico.</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale fornito fosse conforme al momento della fornitura è a</p>		<p>1. L'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale sia stato fornito in conformità dell'articolo 135-<i>decies</i>, commi 1 e 2, è a carico del professionista.</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 135-<i>quaterdecies</i>, comma 2, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o del servizio digitale al momento</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>carico dell'operatore economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.</p> <p>3. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, l'onere della prova riguardo al fatto se il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito ai sensi del contratto è a carico dell'operatore economico per un difetto di conformità che risulti evidente entro tale periodo.</p> <p>4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui l'operatore economico dimostri che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e nel caso in cui l'operatore economico abbia informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.</p>		<p>della fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che risulti evidente entro il termine di un anno dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito.</p> <p>3. Nei casi di cui all'articolo 135-<i>quaterdecies</i>, comma 5, l'onere della prova della conformità al contratto del contenuto digitale o il servizio digitale durante il periodo di tempo in cui avviene la fornitura è a carico del professionista per un difetto di conformità che si manifesta entro tale periodo.</p> <p>4. I commi 2 e 3 non si applicano se il professionista dimostra che l'ambiente digitale del consumatore non è compatibile con i requisiti tecnici del contenuto digitale o del servizio digitale e se ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto.</p> <p>5. Il consumatore collabora con il</p>
---	--	---



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>5. Il consumatore collabora con l'operatore economico per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato all'articolo 11, paragrafi 2 o 3, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che sono meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se l'operatore economico ha informato il consumatore di tali requisiti in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, è a carico del consumatore.</p>		<p>professionista per quanto ragionevolmente possibile e necessario al fine di accertare se la causa del difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al momento specificato dall'articolo 135-<i>quaterdecies</i>, commi 2 o 5, a seconda dei casi, risieda nell'ambiente digitale del consumatore. L'obbligo di collaborazione è limitato ai mezzi tecnicamente disponibili che siano meno intrusivi per il consumatore. Se il consumatore non collabora e se il professionista ha informato il consumatore dei requisiti inerenti il necessario ambiente digitale in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto, l'onere della prova riguardo all'esistenza del difetto di conformità al momento di cui all'articolo 135-<i>quaterdecies</i>, commi 2 e 5 è a carico del consumatore.</p>
<p><i>Articolo 13</i> <b>Rimedio per la mancata fornitura</b></p>		<p><i>Art. 135-septiesdecies</i> <i>(Rimedio per la mancata fornitura)</i></p>
<p>1. Se l'operatore economico ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 5, il consumatore invita l'operatore economico a</p>		<p>1. Se il professionista ha omesso di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale conformemente all'articolo 135-<i>decies</i>, commi 1 e 2, il consumatore invita il professionista a</p>

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se l'operatore economico omette successivamente quindi di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale senza indebito ritardo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto.

2. Il paragrafo 1 non si applica e il consumatore ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto se:

a) l'operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;

b) il consumatore e l'operatore economico hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e l'operatore economico omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.

3. Se il consumatore recede dal contratto a

fornire il contenuto digitale o il servizio digitale. Se il professionista omette nuovamente di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro un termine congruo oppure entro un ulteriore termine espressamente concordato dalle parti, il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto.

2. Il comma 1 non trova applicazione e il consumatore ha il diritto di risolvere immediatamente il contratto se:

a) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non fornirà il contenuto digitale o il servizio digitale;

b) il consumatore e il professionista hanno convenuto, o risulta evidente dalle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto, che un tempo specifico per la fornitura è essenziale per il consumatore e il professionista omette di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale entro o in tale momento.

3. Se il consumatore risolve il contratto a



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019  
relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.		norma dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 135- <i>noviesdecies</i> a 135- <i>vicies</i> .
<i>Articolo 14</i> <b>Mezzi di ricorso per difetto di conformità</b>		<i>Art. 135-<i>octiesdecies</i></i> <i>(Rimedi per difetti di conformità)</i>
1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, o a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.		1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una congrua riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga all'operatore economico costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso, tra cui: a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe se non ci fosse alcun difetto di conformità; e b) l'entità del difetto di conformità.		2. Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale, a meno che ciò non sia impossibile o imponga al professionista costi che sarebbero sproporzionati, tenuto conto di tutte circostanze del caso e, in particolare, delle seguenti: a) il valore che il contenuto digitale o servizio digitale avrebbe in assenza di difetto di conformità; e b) l'entità del difetto di conformità.
3. L'operatore economico rende il contenuto		3. Il professionista rende il contenuto digitale



TABELLA DI CONCORDANZA

digitale o il servizio digitale conforme a norma del paragrafo 2 entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore riguardo al difetto di conformità, senza spese e senza particolari disagi per il consumatore, tenendo conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore intendeva farne.

4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del paragrafo 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al paragrafo 6, in uno dei casi seguenti:

a) il rimedio consistente nel ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile o sproporzionato conformemente al paragrafo 2;

b) l'operatore economico non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma del paragrafo 3;

c) risulta un difetto di conformità, nonostante

o il servizio digitale conforme ai sensi del comma 2, entro un congruo termine a partire dal momento in cui è stato informato dal consumatore in merito al difetto di conformità, senza spese e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del contenuto digitale o del servizio digitale e dell'uso che il consumatore intendeva farne.

4. Il consumatore ha diritto a una riduzione proporzionale del prezzo a norma del comma 5 se il contenuto digitale o il servizio digitale è fornito in cambio del pagamento di un prezzo, o alla risoluzione del contratto conformemente al comma 6, in uno dei casi seguenti:

a) il rimedio del ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale è impossibile o sproporzionato ai sensi del comma 2;

b) il professionista non ha ripristinato la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale ai sensi del comma 3;

c) si manifesta un difetto di conformità,



TABELLA DI CONCORDANZA

<p>il tentativo dell'operatore economico di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale;</p> <p>d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure</p> <p>e) l'operatore economico ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro un periodo di tempo ragionevole o senza particolari disagi per il consumatore.</p> <p>5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe tale contenuto digitale o servizio digitale se fosse conforme. Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale il servizio digitale non è</p>		<p>nonostante il tentativo del professionista di ripristinare la conformità del contenuto digitale o servizio digitale;</p> <p>d) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare un'immediata riduzione del prezzo o risoluzione del contratto; oppure</p> <p>e) il professionista ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del contenuto digitale o del servizio digitale entro un congruo termine o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.</p> <p>5. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del contenuto digitale o del servizio digitale fornito al consumatore rispetto al valore che avrebbe se fosse stato conforme. Se il contratto stabilisce che il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito per un determinato periodo di tempo in cambio del pagamento di un prezzo, la riduzione di prezzo si applica al periodo di tempo in cui il contenuto digitale il servizio digitale non è stato conforme.</p>
---	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>stato conforme.</p> <p>6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito dietro pagamento di un prezzo, il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto solo se il difetto di conformità non è di lieve entità. L'onere della prova riguardo al fatto se il difetto di conformità è di lieve entità è a carico dell'operatore economico.</p>		<p>6. Se il contenuto digitale o il servizio digitale è stato fornito in cambio del pagamento di un prezzo, il consumatore non ha diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità. L'onere della prova riguardo al fatto che il difetto di conformità è di lieve entità è a carico del professionista.</p>
<p><i>Articolo 15</i></p> <p><b>Esercizio del diritto di risoluzione del contratto</b></p>		<p><i>Art. 135-noviesdecies</i> <i>(Risoluzione del contratto)</i></p>
<p>Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto.</p>		<p>1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante una dichiarazione al venditore in cui manifesta la volontà di risolvere il contratto.</p>
<p><i>Articolo 16</i></p> <p><b>Obblighi del l'operatore economico in caso di risoluzione</b></p>		<p><i>Art. 135-noviesdecies</i> <i>(Risoluzione del contratto)</i></p>
<p>1. In caso di risoluzione del contratto l'operatore economico rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto.</p> <p>Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale dietro</p>		<p>1. In caso di risoluzione del contratto il professionista rimborsa al consumatore tutti gli importi versati in esecuzione del contratto. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale in cambio del pagamento di un prezzo e per</p>

TABELLA DI CONCORDANZA

pagamento di un prezzo e per un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, l'operatore economico rimborsa al consumatore solo la proporzione dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore per la durata del contratto che sarebbe rimasta se il contratto non fosse stato risolto.

2. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, l'operatore economico rispetta gli obblighi applicabili a norma del regolamento (UE) 2016/679.

3. L'operatore economico si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore economico, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale

un periodo di tempo, e il contenuto digitale o il servizio digitale è stato conforme per un periodo di tempo prima della risoluzione del contratto, il professionista rimborsa al consumatore solo la parte dell'importo pagato corrispondente al periodo in cui il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme e qualsiasi parte del prezzo pagato in anticipo dal consumatore relativa al periodo di durata del contratto rimanente se il contratto non fosse stato risolto.

2. Per quanto riguarda i dati personali del consumatore, il professionista è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679.

3. Il professionista si astiene dall'utilizzare qualsiasi contenuto diverso dai dati personali che sia stato fornito o creato dal consumatore nell'ambito dell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, fatto salvo il caso in cui tale contenuto:

a) sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale

TABELLA DI CONCORDANZA

<p>fornito dall'operatore;</p> <p>b) si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore;</p> <p>c) sia stato aggregato dall'operatore economico ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o</p> <p>d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.</p> <p>4. Ad eccezione delle situazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) o c), l'operatore economico mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dall'operatore economico.</p> <p>Il consumatore ha il diritto di recuperare dall'operatore economico tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di</p>		<p>fornito dal professionista;</p> <p>b) si riferisca solamente all'attività del consumatore nell'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;</p> <p>c) sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o comunque non senza uno sforzo sproporzionato; o</p> <p>d) sia stato generato congiuntamente dal consumatore e altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzare il contenuto.</p> <p>5. Ad eccezione delle situazioni di cui al comma 4, lettere a), b) o c), il professionista mette a disposizione del consumatore, su richiesta dello stesso, contenuti diversi dai dati personali, che sono stati forniti o creati dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista. Il consumatore ha il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti digitali gratuitamente e senza impedimenti, entro un congruo lasso di tempo e in un formato di uso comune e leggibile da</p>
---	--	--

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>uso comune e leggibile da dispositivo automatico.</p> <p>5. L'operatore economico può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.</p>		<p>dispositivo automatico.</p> <p>6. Il professionista può impedire qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale da parte del consumatore, in particolare rendendogli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile o disattivando il suo account utente, fatto salvo quanto previsto al comma 5.</p>
<p><i>Articolo 17</i></p> <p><b>Obblighi del consumatore in caso di risoluzione</b></p>		<p><i>Art. 135-noviesdecies</i></p> <p><i>(Risoluzione del contratto)</i></p>
<p>1. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.</p> <p>2. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce all'operatore economico, su richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se l'operatore economico decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro 14 giorni a decorrere dal giorno in cui</p>		<p>7. In seguito alla risoluzione del contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi.</p> <p>8. Se il contenuto digitale è stato fornito su un supporto materiale, il consumatore lo restituisce al professionista, su richiesta e a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo. Se il professionista decide di chiedere la restituzione del supporto materiale, è tenuto a presentare la richiesta entro quattordici giorni a decorrere dal giorno in cui il professionista è</p>

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>l'operatore economico è stato informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.</p> <p>3. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.</p>		<p>stato informato della decisione del consumatore di risolvere il contratto.</p> <p>9. Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso del contenuto digitale o del servizio digitale nel periodo precedente la risoluzione del contratto durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale non è stato conforme.</p>
<p><i>Articolo 18</i></p> <p><b>Termini e mezzi di rimborso da parte dell'operatore economico</b></p>		<p><i>Art. 135-vicies</i></p> <p><i>(Rimborso al consumatore)</i></p>
<p>1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dall'operatore economico a norma dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16, paragrafo 1, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dal giorno in cui l'operatore economico è informato della decisione del consumatore di invocare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.</p>		<p>1. Eventuali rimborsi dovuti al consumatore dal professionista a norma dell'articolo 135-<i>octiesdecies</i>, commi 4 e 5, o dell'articolo 135-<i>noviesdecies</i>, comma 2, dovuti alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto sono effettuati senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, entro quattordici giorni dal giorno in cui il professionista è informato della decisione del consumatore di esercitare il diritto del consumatore a una riduzione di prezzo o il suo diritto alla risoluzione dal contratto.</p>



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>2. L'operatore economico effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.</p> <p>3. L'operatore economico non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.</p>		<p>2. Il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per pagare il contenuto digitale o il servizio digitale, salvo che il consumatore consenta espressamente all'uso di un altro mezzo e non debba sostenere alcuna spesa relativa al rimborso.</p> <p>3. Il professionista non impone al consumatore alcuna commissione in relazione al rimborso.</p>
<p><i>Articolo 19</i></p> <p><b>Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale</b></p>		<p><i>Art. 135-vicies semel</i></p> <p><i>(Modifica del contenuto digitale o del servizio digitale)</i></p>
<p>1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, l'operatore economico può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 7 e 8, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) il contratto consente tale modifica e ne</p>		<p>1. Se il contratto prevede che il contenuto digitale o il servizio digitale sia fornito o reso accessibile al consumatore per un certo periodo di tempo, il professionista può modificare il contenuto digitale o il servizio digitale oltre a quanto è necessario per mantenere la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale a norma degli articoli 135-decies, commi 4 e 5, e 135-undecies, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) il contratto consente tale modifica e ne</p>

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>fornisce una motivazione valida;</p> <p>b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;</p> <p>c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e</p> <p>d) nei casi di cui al paragrafo 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, circa le caratteristiche e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al paragrafo 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica conformemente al paragrafo 4.</p> <p>2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di 30 giorni dalla data di</p>		<p>fornisce una motivazione valida;</p> <p>b) tale modifica è realizzata senza costi aggiuntivi per il consumatore;</p> <p>c) il consumatore è informato in modo chiaro e comprensibile della modifica; e</p> <p>d) nei casi di cui al comma 2, il consumatore è informato, con un anticipo ragionevole su un supporto durevole, sulle modalità e il momento in cui viene effettuata la modifica, nonché circa il suo diritto di recedere dal contratto conformemente al comma 2 o circa la possibilità di mantenere il contenuto digitale o il servizio digitale senza tale modifica secondo quanto previsto al comma 4.</p> <p>2. Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto qualora tale modifica incida negativamente sull'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale o sull'accesso allo stesso da parte del consumatore, a meno che tali conseguenze negative siano trascurabili. In tal caso, il consumatore ha diritto a recedere dal contratto gratuitamente entro un termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'informazione o, se</p>
--	--	--



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>ricevimento dell'informazione o, se successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dall'operatore economico.</p> <p>3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano di conseguenza gli articoli da 15 a 18.</p> <p>4. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se l'operatore economico ha consentito al consumatore di mantenere senza costi aggiuntivi il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.</p>		<p>successivo, dal momento in cui il contenuto digitale o il servizio digitale è stato modificato dal professionista.</p> <p>3. Se il consumatore recede dal contratto conformemente al comma 2 del presente articolo, si applicano gli articoli 135-<i>noviesdecies</i> e 135-<i>vicies</i>.</p> <p>4. I commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano se il professionista ha consentito che, senza costi aggiuntivi, il consumatore mantenga il contenuto digitale o il servizio digitale senza modifica e se è preservata la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale.</p>
<p><i>Articolo 20</i> <b>Diritto di regresso</b></p>		<p><i>Art. 135-quindecies</i> <i>(Diritto di regresso)</i></p>
<p>Quando è determinata la responsabilità dell'operatore economico nei confronti del consumatore a seguito della mancata fornitura di contenuto digitale o servizio digitale o in ragione di un difetto di conformità risultante da un atto o da un'omissione di una persona</p>		<p>1. Il professionista, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa della mancata fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale o per l'esistenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una persona nell'ambito dei</p>





**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>nell'ambito di passaggi precedenti della catena di operazioni commerciali, l'operatore economico ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di operazioni commerciali. La persona nei cui confronti l'operatore economico può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.</p>		<p>passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva ha diritto di regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.</p> <p>2. Il professionista che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.</p>
<p><i>Articolo 21</i> <b>Controllo dell'osservanza</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare l'osservanza della presente direttiva.</p> <p>2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) enti pubblici o loro rappresentanti;</li><li>b) organizzazioni di consumatori aventi un</li></ul>		



**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**

**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>interesse legittimo a proteggere i consumatori;</p> <p>c) associazioni di categoria aventi un interesse legittimo;</p> <p>d) organismi, organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro, attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679.</p>		
<p><i>Articolo 22</i></p> <p><b>Imperatività delle norme</b></p>		<p><i>Art. 135-vicies bis</i></p> <p><i>(Carattere imperativo delle disposizioni)</i></p>
<p>1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all'attenzione dell'operatore economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto digitale o servizio digitale sia portata all'attenzione del consumatore da parte dell'operatore economico, conformemente all'articolo 19, non vincola il consumatore.</p> <p>2. La presente direttiva non impedisce agli operatori economici di offrire ai consumatori</p>		<p>1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al professionista del difetto di conformità, o dell'informazione del consumatore da parte del professionista circa la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.</p> <p>2. Il professionista può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle</p>

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**  
**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.		disposizioni del presente capo.
<i>Articolo 23</i> <b>Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE</b>		
1) Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente: «28. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).». 2) Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto seguente: «17. Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).».		
<i>Articolo 24</i> <b>Recepimento</b>		<b>ART. 2</b> <i>Disposizioni finali</i>
1. A partire dal 1 luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente		1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLI del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.</p> <p>2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alla fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere dal 1o gennaio 2019, fatta eccezione per gli articoli 19 e 20 della presente direttiva che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.</p>		<p>contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-<i>quindecies</i> e 135-<i>vicies semel</i> che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.</p> <p>2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.</p>
<p><i>Articolo 25</i> <b>Riesame</b></p>		
<p>La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024 e presenta una relazione al Parlamento</p>		

**DIRETTIVA (UE) 2019/770, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019**

**relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali**



**TABELLA DI CONCORDANZA**

<p>europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione esamina, tra l'altro, l'opportunità di armonizzare le norme applicabili ai contratti di fornitura di contenuto digitale o servizi digitali diversi da quelli contemplati dalla presente direttiva, compresi quelli forniti a fronte di inserzioni pubblicitarie.</p>		
<p><i>Articolo 26</i> <b>Entrata in vigore</b></p>		
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>		
<p><i>Articolo 27</i> <b>Destinatari</b></p>		
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>		

## RELAZIONE TECNICA

Il presente intervento normativo è volto al recepimento, nel sistema normativo esistente, della direttiva UE n 2019/770, che introduce sostanziali novità in materia di conformità dei beni di consumo, con effetto dal 1° gennaio 2022, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e dei servizi digitali.

La materia trattata si pone all'interno delle opportunità offerte dal mercato unico digitale ed alla necessità, avvertita a livello unionale, di garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese.

La citata direttiva UE n 2019/770, infatti, affronta il tema strategico del massimo valore che i dati e le informazioni sulle persone fisiche hanno assunto e del fatto che i contenuti digitali sono spesso forniti non a fronte di un corrispettivo in denaro, ma di una controprestazione non pecuniaria, vale a dire consentendo l'accesso a dati personali o altri dati. Si aggiunga che tali specifici modelli commerciali si applicano in diverse forme in una parte considerevole del mercato.

Obiettivo della direttiva è quello di integrare il modello introdotto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 (GDPR), all'interno della stessa in più parti richiamato, che ha tentato di limitare gli abusi riscontrati relativi a tali specifici modelli commerciali riscontrati, introducendo l'espressa qualificazione del trasferimento di dati personali quale corrispettivo nel contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali e come obbligazione in tutto assimilabile al pagamento del prezzo.

Il provvedimento in esame è redatto conformemente ai principi e criteri di delega contenuti nella legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020), per l'allineamento del quadro normativo con le direttive e gli altri atti dell'Unione europea con riferimento specifico all'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 11.

In particolare, si rappresenta che, l'intento della citata direttiva 2019/770, che si coordina con la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, è il perfezionamento del quadro normativo unionale esistente in materia di diritto contrattuale dei consumatori, realizzando l'opportuno allineamento di aspetti fondamentali della disciplina per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali in tutto il mercato interno, tenendo conto, da un lato, dell'accresciuto peso che il commercio elettronico ha acquisito nell'ambito di un'economia sempre più guidata dalla tecnologia e, dall'altro, della necessità di garantire comuni livelli di protezione e garanzia dei consumatori all'interno dell'UE.

Nello schema in esame, pertanto, che definisce l'ambito di applicazione e le nuove definizioni integrando con un nuovo capo il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (capo I-bis dopo il capo I del titolo III della parte IV del codice), si realizza l'armonizzazione dei requisiti oggettivi di conformità, dei rimedi a disposizione del consumatore per risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto contrattuale, ivi incluse le forniture istantanee e quelle composte da serie di singoli atti di fornitura. Si segnala altresì la presenza di previsioni specifiche in ordine all'onere del consumatore di collaborazione con l'operatore economico nella verifica della causa del difetto di conformità estesa al suo ambiente digitale utilizzando i mezzi tecnici disponibili che siano meno intrusivi possibile per il consumatore.

Si sottolinea, da ultimo, l'importanza delle previsioni che recepiscono quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 10, e dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/770 che accorda agli Stati Membri di disciplinare alcune parti espressamente indicate. In linea con tale disposizione nel presente schema si è ritenuto opportuno richiamare l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno.

La direttiva, infatti, si fonda sul principio della "massima armonizzazione", in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni ivi previste.



Si segnala, altresì, il contenuto dell'articolo 2 del provvedimento in esame che contiene le disposizioni finali e stabilisce che le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano alle forniture di contenuto digitale o di servizi digitali che avvengono a decorrere da tale data, fatta eccezione per gli articoli 135-quindecies e 135-vicies semel che si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data. Inoltre, tale articolo, al comma 2, prevede che il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/770 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

*Il provvedimento in esame, quindi, pone in essere le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale alla direttiva de qua, inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti tra imprese/operatori economici e privati consumatori tutelando lo scambio di contenuto o servizio digitali, verso il corrispettivo di ricevere dati personali. Dal punto di vista finanziario, stante la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni contenute, si rappresenta l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, confermando quanto disposto dall'articolo 3 del presente schema, ai sensi del quale si prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

*ca*

Il Regioniere Generale dello Stato

*Mattalò*

30 LUG. 2021



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE E DI SERVIZI DIGITALI**

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/770") e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare 1, comma 1 e l'allegato A, numero 11.

La direttiva (UE) 2019/770 è stata adottata a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede l'adozione di misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno per la libera circolazione delle merci e dei servizi, dell'articolo 169, paragrafo 1, e dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La medesima direttiva mira, quindi, a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa contiene norme relative ai contratti tra professionisti e consumatori per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, con armonizzazione piena quanto alle norme concernenti la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

L'introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori è finalizzata a rendere più facile per le imprese, in particolare le PMI, fornire contenuti digitali o servizi digitali in tutta l'Unione, grazie ad un quadro stabile ed omogeneo di norme contrattuali per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali in tutto il mercato interno. Esse hanno lo scopo di ridurre la frammentazione giuridica esistente fra le diverse legislazioni nazionali in tema di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali.

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni (come anche indicato dal considerando 20) le cui norme di attuazione ricalcano in larga parte gli istituti qui disciplinati.



L'obiettivo delle nuove norme europee è, dunque, quello di superare la frammentazione normativa esistente in Europa e che ostacola l'espansione del mercato unico e così ridurre difficoltà e costi delle vendite transfrontaliere, aumentando altresì la fiducia dei consumatori. L'emanazione del presente atto normativo è coerente con il programma di Governo laddove adempie ad un obbligo di attuare le direttive europee e volge ad un sempre migliore adeguamento della normativa interna al diritto europeo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell'elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione è stato elaborato anche tenendo conto delle seguenti linee di intervento:

- a) si è intervenuti sul codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, aggiungendo il capo I-*bis* che segue quello contenente la disciplina dei contratti di vendita di beni, ovvero il capo I del titolo III della parte IV che aveva recepito l'abrogata direttiva 1999/44/CE;
- b) si è mantenuta una nota nozione di contenuto digitale, la quale ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo;
- c) si è attentamente valutata la versione italiana della direttiva, in alcuni punti non perfettamente allineata a quella inglese (ed anche francese), e si sono operate scelte di terminologia giuridica più appropriate rispetto a quelle letteralmente indicate (cfr. art. 135-*octies* in tema di "rappresentazione digitale del valore"; art. 135-*septiesdecies* in tema di "risoluzione");
- d) attesa la difficoltà concreta di scindere i contenuti digitali e i beni sui quali essi vengono forniti, nonché il consequenziale rischio di confusione interpretativa circa l'applicabilità della presente disciplina o di quella relativa ai contratti di vendita di beni con contenuto digitale integrato, ove possibile e consentito dalla direttiva, si è compiuto il massimo sforzo per allineare le previsioni del presente schema con quello di recepimento della direttiva (UE) 2019/771, in modo particolare avuto riguardo alla durata dell'inversione dell'onere della prova e del termine di garanzia legale;
- e) ove la direttiva ha lasciato margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, si è privilegiata la coerenza con le scelte in essere (cfr. art. 135- *vicies bis* in merito alla *non vincolatività* per il consumatore di clausole contrattuali difformi dalle norme *de quibus*).

In sintesi, l'intervento normativo mira a mantenere l'assetto esistente, ove possibile, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, in alcuni punti meglio chiarendo la portata applicativa delle norme europee e, in tal modo, agevolando il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Nell'adeguare le norme italiane a quelle della direttiva, al fine di darvi piena attuazione, si è compiuto uno sforzo di allineamento con le norme di recepimento della direttiva (UE) 2019/771, cercando di non allontanarsi da alcuni dati esistenti.

Ad esempio, la nozione di contenuto digitale ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera *m*) del codice del consumo.

Ancora: anziché introdurre un nuovo termine (operatore economico) si è preferito utilizzare il termine "*professionista*", essendo l'esistente definizione assai simile alla presente, eccetto il nuovo inciso "*indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato*": tale aggiunta, tuttavia, appare meramente specificativa e non altera il pregresso significato.

Quanto alla nozione di consumatore, essa era già collocata nell'articolo 3 del codice del consumo, pertanto, in conformità alla tecnica legislativa già utilizzata nello stesso codice (cfr. art. 45, comma 1, lettera *a*)), si è mantenuta qui una definizione che resta conforme al nuovo testo europeo, operando un rinvio a quella contenuta nel citato articolo 3 del codice del consumo.

Similmente, la nozione di supporto durevole riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/770 ed è allineata alla medesima definizione presente all'articolo 45, comma 1, lettera *l*) del codice del consumo.

Anche il diritto di regresso del professionista è stato disciplinato in termini sostanzialmente analoghi alla precedente previsione già contenuta in passato nell'art. 131 del codice del consumo (si è mantenuto il riferimento alla "catena contrattuale distributiva" in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine "*chain of transaction*" presente anche nella direttiva (UE) 2019/770 così come nella direttiva 2019/771).

Infine, si è ritenuto di mantenere la sanzione della nullità del contratto in caso di deroga alle norme di attuazione della presente direttiva in linea con la formulazione del precedente articolo 134 co. 1, del codice del consumo; invero, l'articolo 7 della direttiva 1999/44/CE aveva previsto una "non vincolatività" per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di "nullità" rilevabile d'ufficio e invocabile dal solo consumatore. Si è mantenuta anche la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo è in materia di concorrenza, riservata alla fonte primaria.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative aventi ad oggetto questa specifica materia. Tuttavia, si segnala essere in corso, a cura e su impulso del Ministero dello sviluppo economico altra iniziativa normativa di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ove i servizi di comunicazioni interpersonale senza numero di cui all'articolo 2, punto 7), di tale direttiva sono espressamente inclusi nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2019/770 (cfr. articolo Art. 135-*novies* comma 2, lettera b)).

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

L'intervento disciplina una materia nuova sia per il legislatore europeo che per quello nazionale. Non risultano pendenti giudizio di costituzionalità sull'oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

L'intervento mira a ad adeguare, nella materia in esame, l'ordinamento interno a quello europeo, dando piena attuazione alle norme di una direttiva europea elaborata in larga parte con norme di armonizzazione massima.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano aperte procedure di infrazione.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento normativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali, anzi discende proprio dall'adempimento all'obbligo di dare piena attuazione al diritto europeo.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia sugli istituti disciplinati dalla presente direttiva.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non consta siano pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La Commissione ha costantemente incoraggiato l'attuazione tempestiva della direttiva, al fine di evitare *ab origine* la possibile frammentazione delle normative nazionali come spiegato in premessa, al fine di garantire uniformità tra gli Stati membri e migliorare la fiducia nel mercato interno, nel rispetto delle eventuali diverse scelte effettuate dagli Stati membri sotto il profilo tecnico negli spazi che residuano al di fuori delle norme europee.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Lo schema di decreto legislativo introduce nuove definizioni coerenti con quelle esistenti.

Al comma 2 dell'articolo 1 sono contenute le definizioni come previste dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/770:

a) La nozione di contenuto digitale ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo (si vedano le specificazioni del considerando 18 valevoli anche per la nozione di servizio digitale: *“Per tener conto dei rapidi sviluppi tecnologici e preservare il carattere evolutivo del concetto di «contenuto digitale» o di «servizio digitale», la presente direttiva dovrebbe contemplare, tra l'altro, programmi informatici, applicazioni, file video, file audio, file musicali, giochi digitali, libri elettronici o altre pubblicazioni elettroniche, nonché i servizi digitali che consentono la creazione, la trasformazione o l'archiviazione dei dati in formato digitale, nonché l'accesso a questi ultimi, fra cui i software come servizio quali la condivisione audio e video e altri tipi di file hosting, la videoscrittura o i giochi offerti nell'ambiente di cloud computing e nei media sociali. Dal momento che esistono numerosi modi per fornire il contenuto digitale o i servizi digitali, come la trasmissione su un supporto materiale, lo scaricamento effettuato dal consumatore sui propri dispositivi, la trasmissione in streaming, l'autorizzazione all'accesso a capacità di archiviazione di contenuto digitale o l'accesso all'uso dei social media, la presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dal supporto utilizzato per la trasmissione del contenuto digitale o del servizio digitale o per darvi accesso. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di accesso a Internet”*).

b) La nozione di servizio digitale riproduce pedissequamente il testo europeo.

c) beni con elementi digitali: qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;

d) integrazione: il collegamento del contenuto o del servizio digitale con le componenti dell'ambiente digitale del consumatore e l'incorporazione in dette componenti affinché il contenuto digitale o il servizio digitale sia utilizzato nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalla presente direttiva;

e) professionista: anziché introdurre un nuovo termine (operatore economico) si è preferito utilizzare il termine *“professionista”*, essendo l'esistente definizione assai simile alla presente, eccetto il nuovo inciso *“indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato”*: tale aggiunta, tuttavia, appare meramente specificativa e non altera il pregresso significato;

f) consumatore: la nozione è già presente nell'articolo 3 del codice del consumo, pertanto, in conformità alla tecnica legislativa già presente all'interno dello stesso codice (cfr. art. 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione che resta conforme al nuovo testo europeo, operando un rinvio a quella contenuta nel citato articolo 3; la nozione è chiarita anche nel considerando 17 (*“nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso*

*per fini che rientrano parzialmente nell'ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore e a quali condizioni").*

g) prezzo: la nozione è nuova; il legislatore europeo ha sentito il bisogno di chiarire che trattasi sia della "somma di denaro" che della "rappresentazione digitale del valore" dovuto come corrispettivo per la fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale; si evidenzia che il testo italiano "rappresentazione di valore digitale" non è apparso perfettamente allineato a quello inglese "*digital representation of value*", di talchè, anche per ragioni logico semantiche, si è scelta una formulazione testuale dello schema allineata a quest'ultima. Il considerando 23 offre ulteriori chiarimenti circa il concetto di rappresentazione digitale del valore.

h) i dati personali vengono definiti dal legislatore europeo tramite un richiamo all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

i) – l) -m) n) le definizioni di ambiente digitale, compatibilità, funzionalità e interoperabilità riproducono pedissequamente il testo della direttiva europea. l'hardware, il software e le connessioni di rete di cui il consumatore si serve per accedere al contenuto digitale o al servizio digitale o per usarlo;

o) la nozione di supporto durevole riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/770 ed è allineata alla medesima definizione presente all'articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo.

## **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

## **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione e introduce capo l-bis del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo.

## **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non introduce disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento normativo non richiede l'adozione di atti attuativi successivi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.



*Ministero della Giustizia*

*Ufficio Legislativo*

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

**Provvedimento: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 20 MAGGIO 2019 RELATIVA A DETERMINATI ASPETTI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE E DI SERVIZI DIGITALI**

**Amministrazione capofila:** Ministero della Giustizia

**Amministrazione competente in materia consumeristica:** Ministero dello sviluppo economico

## **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Lo schema di decreto legislativo in oggetto introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (in prosieguo: "direttiva (UE) 2019/770") ed è stato redatto in conformità alla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare in virtù delle previsioni dell'articolo 1, comma 1 e dell'allegato A, numero 11.

La direttiva (UE) 2019/770 è stata adottata a norma dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede



l'adozione di misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno per la libera circolazione delle merci e dei servizi, dell'articolo 169, paragrafo 1, e dell'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che richiedono un elevato livello di protezione dei consumatori da raggiungere mediante misure adottate a norma dell'articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La presente direttiva mira, quindi, a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia contiene disposizioni che devono essere "rigidamente" introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori con norme nazionali diverse. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l'impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri manifestate nel corso del negoziato, la formulazione delle norme europee "è stata degradata" in chiave di armonizzazione minima, ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore, mantenendo dunque una parziale frammentazione giuridica nel panorama del mercato unico europeo.

Con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state, dunque, armonizzate pienamente le norme concernenti la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale.

La direttiva attuata con il presente schema, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, le cui norme di recepimento ricalcano in larga parte gli istituti qui disciplinati.

La direttiva che ha dato luogo al presente schema integra anche la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, che aveva già armonizzato pienamente determinate norme sulla fornitura di contenuto digitale (principalmente gli obblighi in materia di informazione precontrattuale e il diritto di recesso).

Mentre alcuni Stati membri come il Regno Unito e i Paesi Bassi si erano già dotati di una legislazione specifica sul contenuto digitale, si è riscontrato non esistere specifiche norme dell'UE a tutela dei consumatori per i casi in cui il contenuto digitale non è conforme a quanto previsto dal contratto. Si è quindi valutata in sede europea la necessità di elaborare norme comuni al fine di prevenire ogni possibile ulteriore frammentazione giuridica che deriverebbe dall'introduzione di nuove norme nazionali differenti. La direttiva (UE) 2019/770, peraltro, ha previsto due istituti contrattuali (la modifica e la risoluzione di contratti a lungo termine), che sono risultati problematici e che soggiacevano alla sola disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

La medesima (UE) 2019/770 è complementare anche alla direttiva (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che, tra l'altro, in parte stabilisce norme armonizzate sui contratti elettronici.

Una importante novità è data dall'introduzione della possibilità di ottenere la fornitura di contenuti digitali in cambio di "dati personali", i quali dunque entrano nel sinallagma e costituiscono il contenuto della prestazione del consumatore.

Al fine di redigere il presente schema sono stati presi in esame i principali lavori dottrinali pubblicati in Italia in relazione a questa nuova normativa europea. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari *stakeholders* durante la fase ascendente del negoziato, oltre che i *dossier* europei di rilievo.

L'obiettivo delle nuove norme europee è quello di sfruttare al meglio il potenziale di crescita del commercio elettronico nell'Unione superando i principali ostacoli allo sviluppo del medesimo e al contempo garantendo ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali e alle imprese una più agevole fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali promuovendo l'economia digitale dell'Unione e stimolando la crescita globale.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Come accennato in premessa, con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state armonizzate pienamente le norme relative a taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali quali la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità o di mancata fornitura e le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Si tratta di normativa intesa a colmare l'attuale lacuna giuridica nell'*acquis* in materia di protezione dei consumatori a livello dell'UE per quanto concerne determinati aspetti contrattuali che attualmente non sono disciplinati da apposita normativa europea né nazionale (eccetto i Paesi Bassi).

Invero, nel disegno europeo tale armonizzazione, che previene gli Stati Membri dal legiferare autonomamente, dovrebbe, da un lato, rendere più facile per le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, fornire contenuti e servizi digitali in altri Stati membri e, dall'altro, assicurare ai consumatori maggiore protezione e maggior soddisfacimento delle proprie aspettative usufruendo di norme omogenee su tutto il territorio europeo.

Nel fornire contenuti digitali o servizi digitali oltre frontiera, le imprese, in particolare le PMI, devono necessariamente affrontare costi aggiuntivi imputabili alla diversità delle normative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori e all'incertezza giuridica. Le imprese, inoltre, devono sostenere costi per adeguare i loro contratti alle specifiche norme imperative in materia di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che sono già applicate in diversi Stati membri e che creano disomogeneità nell'ambito di applicazione e nel contenuto tra le specifiche norme nazionali che disciplinano tali contratti.

L'introduzione, in tutti gli Stati membri, di norme armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori mira a elidere la frammentazione giuridica che altrimenti deriverebbe da nuove legislazioni nazionali intese a disciplinare specificamente i contenuti digitali e i servizi digitali.

I consumatori beneficerebbero quindi di sistemi giuridici armonizzati e di un elevato livello di protezione, aumentando la loro fiducia nell'acquisto di contenuti digitali o di servizi digitali. Ciò dovrebbe contribuire anche a ridurre i danni che i consumatori attualmente subiscono in caso di difetti di funzionamento dei contenuti digitali

acquistati, grazie all'introduzione di una serie di rimedi specifici che dovrebbero consentire loro di affrontare i problemi connessi all'oggetto digitale dei loro acquisti.

La valutazione d'impatto europea iniziale aveva messo in luce i problemi che incontrano i consumatori e le imprese a causa delle differenze tra i diritti nazionali dei contratti impedendo loro di beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato interno: tra i consumatori che avevano utilizzato internet a scopi privati nel 2014 solo il 18% aveva effettuato acquisti *online* da un altro paese dell'UE, mentre il 55% aveva acquistato a livello nazionale; i consumatori sono risultati penalizzati dalla mancanza di regole contrattuali chiare per le ipotesi di contenuti digitali difettosi; il concetto di contenuto digitale copriva una vasta gamma di prodotti, come musica, video, applicazioni, giochi, film, servizi di memorizzazione sul *cloud* o la trasmissione di manifestazioni sportive; il danno economico derivante dai più frequenti problemi incontrati dai consumatori con il contenuto digitale e la perdita di tempo necessario per risolvere tali problemi era stato stimato in 9-11 miliardi di euro annui; i consumatori avevano dichiarato nei sondaggi di non sentirsi al sicuro nel fare acquisti *online* a livello transfrontaliero a causa dell'incertezza circa i propri diritti in caso di criticità o vizi di quanto acquistato; di conseguenza, i consumatori sono risultati carenti di maggiori opportunità e dotati di una gamma limitata di offerte a prezzi poco competitivi.

L'Unione si è quindi prefissa l'obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori negli acquisti *online* o comunque transfrontalieri anche di beni immateriali quali i contenuti o i servizi digitali.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L'intervento normativo in esame mira, in primo luogo, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali. Come già accennato in premessa, l'obiettivo delle nuove norme europee è quello di sfruttare al meglio il potenziale di crescita del commercio

elettronico nell'Unione superando i principali ostacoli al relativo sviluppo e al contempo garantendo ai consumatori un migliore accesso ai contenuti digitali e ai servizi digitali e alle imprese una più agevole fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali promuovendo l'economia digitale dell'Unione e stimolando la crescita globale.

Con riferimento, più specificatamente, alle scelte operate nell'elaborazione dello schema in esame, si evidenzia che lo stesso, oltre ad attenersi ai principi e criteri direttivi generali contenuti nella legge di delegazione è stato elaborato anche tenendo conto delle seguenti linee di intervento:

- a) si è intervenuti sul codice del consumo aggiungendo un capo che segue quello contenente la disciplina dei contratti di vendita di beni;
- b) si è mantenuta una nota nozione di contenuto digitale, la quale ricalca quella già presente nell'articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo;
- c) si è attentamente valutata la versione italiana della direttiva, in alcuni punti non perfettamente allineata a quella inglese (ed anche francese), e si sono operate scelte di terminologia giuridica più appropriate rispetto a quelle letteralmente indicate (cfr. art. 135-*octies* in tema di "rappresentazione digitale del valore"; art. 135-*septiesdecies* in tema di "risoluzione");
- d) attesa la difficoltà concreta di scindere i contenuti digitali e i beni sui quali essi vengono forniti, nonché il consequenziale rischio di confusione interpretativa circa l'applicabilità della presente disciplina o di quella relativa ai contratti di vendita di beni con contenuto digitale integrato, ove possibile e consentito dalla direttiva, si è compiuto il massimo sforzo per allineare le previsioni, in modo particolare avuto riguardo alla durata dell'inversione dell'onere della prova e del termine di garanzia legale;
- e) ove la direttiva ha lasciato margini di discrezionalità ai legislatori nazionali, si è privilegiata la coerenza con le scelte in essere (cfr. art. 135-*vicies bis* in merito alla *non vincolatività* per il consumatore di clausole contrattuali difformi dalle norme *de quibus*).

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno verosimilmente rappresentati dall'aumento del numero di transazioni aventi ad oggetto contenuti o servizi digitali sul mercato unico europeo e dal maggior impiego del canale *on line* per le contrattazioni transfrontaliere.

Al riguardo, si menziona che a livello europeo, la Commissione europea, avvalendosi delle rilevazioni nazionali armonizzate (per l'Italia l'Istat<sup>1</sup>), pubblica annualmente il Digital Economy and Society Index (c.d. DESI)<sup>2</sup> con cui viene effettuato un ampio monitoraggio sull'evoluzione delle transazioni on-line a livello europeo e mediante profili di comparazione nazionale. In tale quadro, sono presenti utili specifici indicatori, tra i quali i più significativi riguardano quelli relativi all'e-commerce sia per quanto riguarda l'utilizzo da parte degli individui (cittadini) che da parte delle imprese. In particolare, si segnala la disponibilità dei seguenti indicatori:

- a) individui che ordinano beni o servizi on-line; individui che ordinano beni e servizi on-line da venditori stabiliti in Paesi UE diversi da quello di residenza; individui che ordinano servizi on-line; individui che hanno ordinato contenuti o software consegnati on-line o off-line; individui che non hanno riscontrato problemi per ordinare/comprare beni o servizi on-line ad uso privato
- b) imprese che hanno effettuato vendite on-line in altri paesi UE nell'ultimo anno; imprese che hanno sfruttato opportunità di vendite "business to consumers" via web ecc.

### **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L'opzione di non intervento è stata valutata negativamente, posto che la legislazione attuale richiede un puntuale e pieno adeguamento alla direttiva, senza il quale il nostro ordinamento non sarebbe conforme agli obblighi europei discendenti dai Trattati.

L'opzione dell'intervento regolatorio, dunque, consegue l'obiettivo generale di conformare puntualmente l'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/770, la

---

<sup>1</sup> <https://www.istat.it/it/archivio/cittadini+imprese+e+ict>

<sup>2</sup> <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>

quale – come già ampiamente chiarito – contiene anche numerose norme elaborate in chiave di armonizzazione massima.

L'intervento regolatorio ha comportato l'esame di diverse opzioni sin dalla fase europea che, adeguatamente valutate, hanno poi condotto alle scelte trasfuse nella direttiva attuata con il presente schema di decreto (si veda *infra* § 4.3 per la comparazione delle opzioni operata in sede europea).

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Le norme introdotte hanno il preciso scopo di ridurre le difficoltà che attualmente persistono nel mercato unico europeo, rilanciando la competitività fra le imprese europee e migliorando complessivamente l'economia. Tramite il superamento della frammentazione negli scambi intra UE si intende superare i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che oggi rappresenta la quota più significativa delle vendite di beni fra imprese e consumatori.

La possibilità di "scambiare" dati personali a fronte della fornitura di contenuti e servizi digitali allarga la metodologia della contrattazione e conferisce valore anche economico alla fornitura dei dati da parte del consumatore.

Ci si aspetta che la direttiva in esame, integrata con la direttiva (UE) 2019/771, contribuisca ad eliminare le barriere agli scambi online transfrontalieri con aumento previsto delle esportazioni intra UE di circa 1 miliardo di euro. La valutazione d'impatto eseguita in sede europea ha stimato che grazie alla maggiore concorrenza al dettaglio online, i prezzi al dettaglio dovrebbero calare in tutti gli Stati membri, con una media UE stimata del - 0,25%. In seguito a questa diminuzione dei prezzi e a una maggiore fiducia dei consumatori derivante dai diritti uniformi garantiti a livello UE, ci si attende un aumento della domanda. Il consumo delle famiglie, che rispecchia il benessere dei consumatori, dovrebbe aumentare in ogni Stato membro, con una media UE pari a + 0,23%, che corrisponde a circa 18 miliardi di euro. Un numero compreso tra 7,8 e 13 milioni di nuovi consumatori europei dovrebbe iniziare ad effettuare acquisti online

transfrontalieri. Le medesime stime europee prevedono che l'importo medio speso ogni anno da ciascun acquirente transfrontaliero aumenterà di 40 euro. Ci si aspetta altresì che questo aumento dell'offerta e della domanda abbia effetti diretti sulle principali variabili macroeconomiche di ciascuno Stato membro e dell'Unione nel suo complesso, con crescita del PIL complessivo reale dell'UE di circa 4 miliardi di euro l'anno.

Le valutazioni europee giungono a ritenere che le imprese (ivi comprese quelle italiane) dovranno certamente sopportare i costi necessari per conformarsi alla nuova direttiva, ma in ultima analisi trarranno vantaggi maggiori dalle norme pienamente armonizzate per esportare beni e contenuto digitale in tutta l'UE. L'iniziativa sarà particolarmente utile alle PMI, che risentono maggiormente dei costi necessari per adattare i loro contratti alle norme imperative di altri Stati membri e sono più spesso confinate al mercato interno rispetto ai loro concorrenti di maggiori dimensioni. Gli scambi transfrontalieri sono un canale molto importante per le PMI per beneficiare dei vantaggi delle economie di scala.

#### **4.2 Impatti specifici**

Trattandosi di norme contrattuali, l'effetto dell'intervento normativo sulle micro, piccole e medie imprese è - per così dire - indiretto, ovverosia le stesse, in caso di commercio transfrontaliero, potranno beneficiare di una più agevole conoscibilità delle legislazioni straniere e così contenere i rischi in caso di criticità. Anche i consumatori potranno fare affidamento su un quadro normativo più omogeneo e così contare di rimedi assai simili nei vari Paesi in caso di vizi dei beni acquistati. L'attuazione delle disposizioni introdotte non ha impatto specifico nei confronti delle strutture e dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche se non per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, agevolandone i relativi compiti di applicazione della nuova normativa europea, discendendo peraltro gli obblighi di adeguamento direttamente da fonte normativa europea di carattere derivato.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**



Come già accennato, l'Unione europea ha, *in primis*, adottato l'opzione dell'intervento, dandone conto nella valutazione d'impatto che ha preceduto la stesura della proposta normativa che ha dato luogo alla direttiva in esame e quella parallela sulla vendita di beni (*on-line* e *face to face*).

Oltre ad esaminare le conseguenze della mancanza di modifiche strategiche, la valutazione d'impatto ha esaminato le seguenti alternative strategiche:

- opzione 1: norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e sui beni;
- opzione 2: norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e applicazione del diritto del paese dell'operatore economico combinata con le norme armonizzate vigenti sui beni;
- opzione 3: norme mirate pienamente armonizzate sul contenuto digitale e nessun cambiamento strategico per i beni;
- opzione 4: norme minime armonizzate sul contenuto digitale e nessun cambiamento strategico per i beni;
- opzione 5: contratto tipo europeo volontario, combinato con un marchio di fiducia UE.

In base a un'analisi comparativa di tali opzioni, la relazione europea sulla valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che l'opzione 1 conseguiva meglio gli obiettivi strategici.

Questa opzione è sembrata in grado di ridurre i costi legati alla necessità di conoscere le varie normative presenti negli Stati membri per gli e a facilitare il commercio elettronico transfrontaliero. Le nuove norme sui contenuti digitali potrebbero comportare determinati costi aggiuntivi per le imprese, tuttavia questi costi potrebbero essere limitati rispetto alla situazione attuale, grazie a norme pienamente armonizzate, o comunque essere inferiori a quelli derivanti dalla frammentazione giuridica (già sperimentati in tema di vendita di beni di consumo). I consumatori dovrebbero aumentare la propria fiducia nell'acquisire l'accesso a contenuti digitali oltre frontiera con aumento della concorrenza e degli scambi e, di conseguenza, una maggiore e migliore scelta a prezzi più competitivi per i consumatori, con notevoli vantaggi macroeconomici per l'UE.

L'opzione 2 avrebbe comportato i vantaggi della piena armonizzazione delle norme sul contenuto digitale, con scelte più ampie e prezzi più bassi per i consumatori, che però non avrebbero potuto godere di un livello di tutela maggiore rispetto a quello garantito dal proprio diritto nazionale. Per contro, i consumatori avrebbero potuto beneficiare di un livello più elevato di tutela garantito dal diritto del paese dell'operatore se a loro più favorevole rispetto al loro diritto nazionale su determinati aspetti.

L'opzione 3 avrebbe avuto i vantaggi della piena armonizzazione delle norme sul contenuto digitale, ma sarebbero rimasti alcuni ostacoli posti dal diritto contrattuale al commercio transfrontaliero dei beni.

L'opzione 4 avrebbe introdotto diritti minimi per i consumatori per quanto riguarda i contratti di fornitura di contenuto digitale nell'UE e, di conseguenza, avrebbe aumentato in certa misura la fiducia dei consumatori. Gli Stati membri avrebbero poi potuto adottare norme con un livello di protezione più elevato. Tuttavia, questa opzione non avrebbe consentito di ridurre i costi per gli operatori economici, che sarebbero comunque stati costretti - operando le forniture in altri Stati membri - a rispettare diverse norme imperative nazionali di diritto contrattuale dei consumatori con un livello più elevato di protezione dei consumatori.

L'opzione 5 avrebbe potuto agevolare le imprese a vendere contenuti digitali in tutta l'UE fornendo al contempo ai consumatori un livello soddisfacente di tutela, dipendente dal contenuto delle norme contrattuali concordate dagli operatori del settore e dal grado di uso e accettazione del marchio di fiducia da parte delle imprese dell'UE. I consumatori si sarebbero sentiti più sicuri nell'acquistare da operatori economici stranieri con il marchio di fiducia UE. Tuttavia gli operatori avrebbero continuato ad essere obbligati a rispettare le norme imperative nazionali del paese di residenza abituale del consumatore magari con un livello più elevato di tutela del consumatore rispetto alle norme contrattuali tipo, e pertanto sarebbero stati costretti a sostenere costi legati alla necessità di adeguarsi alle previsioni nazionali.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

## **5.1 Attuazione**

Responsabile per l'attuazione del provvedimento è, per gli ambiti di competenza, il Ministero dello sviluppo economico.

Oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al provvedimento verrà data pubblicità sul sito web del Mise nonché mediante divulgazione in collaborazione con le Associazioni dei consumatori e del CNCU.

## **5.2 Monitoraggio**

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati dal Ministero dello sviluppo economico, nonché attraverso l'analisi dei dati forniti periodicamente dalle associazioni dei consumatori e dal CNCU.

Comunque, non sono stati previsti meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio, essendo già presenti nella direttiva sistemi di monitoraggio e riesame europei (cfr. art. 25 della direttiva). In particolare, in sede europea gli Stati membri saranno tenuti a comunicare alla Commissione le misure di attuazione della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale. La Commissione monitorerà tali misure, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva.

La Commissione avvierà poi un esercizio di monitoraggio e valutazione per valutare l'efficacia della direttiva nel conseguire gli obiettivi in questione. I risultati della valutazione alimenteranno il processo di revisione che sarà condotto 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva ed esaminerà l'efficacia della direttiva.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Come già accennato nella sintesi iniziale, il processo consultivo è stato adottato a livello europeo mentre la redazione dello schema di decreto legislativo in esame è stata preceduta da consultazioni mirate: con l'ufficio del Dipartimento Affari di Giustizia deputato a seguire i negoziati, il quale aveva costituito un gruppo di esperti (accademici e magistrati) a supporto dei lavori in fase ascendente, e con il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di redigere il presente schema sono stati inoltre presi in esame i principali lavori dottrinali pubblicati in Italia in relazione a questa nuova normativa europea. Si sono poi valorizzati i numerosi contributi pervenuti dai vari *stakeholders* durante la fase ascendente del negoziato (Antitrust, Confindustria, Confcommercio, associazioni a tutela dei consumatori, Osservatorio *e-commerce* B2C, altre Amministrazioni interessate), oltre che i *dossier* europei di rilievo (studio del Parlamento europeo *Online and other distance sales of goods - Impact assessment of substantial amendments*, PE 603.258, luglio 2017; Parere 4/2017 del Garante europeo della protezione dei dati; studio della Commissione europea *on the costs and benefits of extending certain rights under the Consumer Sales and Guarantees Directive 1999/94/EC March 2017-* EUR 2017.2800 EN; studio della Commissione europea *Retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016 Final Report*; COM(2006) 744 definitivo Commissione europea, LIBRO VERDE Revisione dell'*acquis* relativo ai consumatori).

A livello europeo è stata elaborata una vasta strategia di consultazione per garantire un'ampia partecipazione durante tutto il ciclo politico dell'iniziativa. La strategia si è basata su una combinazione di consultazioni pubbliche mirate. La Commissione ha dato la possibilità di esprimersi a tutte le parti interessate (imprese, consumatori, autorità nazionali, avvocati e accademici), onde ottenere una gamma di opinioni vasta ed equilibrata. Sono state quindi condotte le seguenti iniziative:

- Consultazione pubblica: una consultazione pubblica via internet aperta per 12 settimane ha ottenuto 189 risposte da parte di tutte le categorie di portatori di interessi di tutta l'UE.

- Consultazioni mirate: è stato creato un gruppo di consultazione dei portatori di interessi composto da 22 organizzazioni rappresentanti una vasta gamma di interessi. Il gruppo si è riunito 7 volte.

Da giugno ad agosto 2015 sono state inoltre condotte interviste approfondite con le imprese al fine di raccogliere dati sui costi legati al diritto contrattuale incontrati dalle imprese quando vendono all'estero.

Nel quadro della strategia sul mercato unico digitale, nel 2015 sono stati condotti due sondaggi, uno presso i consumatori e uno presso le imprese, al fine di

raccogliere dati per identificare i principali ostacoli transfrontalieri al mercato unico digitale.

Infine, nell'ambito di uno studio economico sui consumatori di contenuti digitali, i consumatori e le imprese sono stati invitati ad esprimersi sul tipo di problemi incontrati in relazione all'acquisto di contenuti digitali.

- Consultazione degli Stati membri: tra giugno e ottobre 2015 sono stati organizzati in sede europea tre *workshop* con gli Stati membri. Le questioni rilevanti sono state discusse anche con le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa durante la riunione del comitato di cooperazione per la tutela dei consumatori (aprile 2015) e con le autorità nazionali responsabili della politica dei consumatori durante la riunione della rete sulla politica dei consumatori (maggio 2015).

Le consultazioni sopra elencate hanno fornito i seguenti risultati: la maggioranza delle imprese ritiene necessaria un'azione dell'UE sotto forma di una piena armonizzazione; l'industria informatica e i professionisti legali sono risultati meno convinti. Anche le organizzazioni dei consumatori hanno riconosciuto la necessità di intervenire e sono favorevoli alla piena armonizzazione a condizione che sia garantito un livello elevato di protezione ai consumatori. La prospettiva di misure a livello di UE in materia di contenuti digitali è stata accolta con favore anche dalla maggioranza degli Stati membri, alcuni dei quali hanno precisato di preferire un'armonizzazione completa o un'armonizzazione completa mirata. Altri avevano invece optato per una migliore applicazione e una valutazione delle norme esistenti. Altri ancora avevano espresso l'esigenza di assicurare la coerenza tra le norme sulla vendita di beni e di contenuto digitale.

Le imprese hanno fatto emergere la necessità che i fornitori di contenuti digitali possano scegliere di poter rendere conforme il contenuto digitale prima di accordare il diritto di risolvere il contratto. Per alcune associazioni del settore delle tecnologie dell'informazione, i consumatori dovrebbero avere soltanto il diritto di recedere dal contratto e di ottenere un rimborso del prezzo, ma non quello di pretendere che il contenuto sia reso conforme, poiché ciò potrebbe rivelarsi troppo oneroso per gli operatori economici. Gli Stati membri sono risultati praticamente unanimi nell'estendere ai contenuti digitali tutti i rimedi già disponibili per i beni.

La maggioranza dei partecipanti ha concordato sul fatto che gli operatori debbano essere dotati della facoltà di modificare le caratteristiche del contenuto digitale fornito a determinate condizioni (quali l'informazione preliminare del consumatore).

L'Unione europea si è poi avvalsa di un gruppo di esperti sui contratti di *cloud computing*, il quale si è riunito sette volte, principalmente nel corso del 2014. Il gruppo di esperti era stato istituito nell'ambito della strategia europea in materia di *cloud computing* ed era composto di operatori e organizzazioni che rappresentano i fornitori di servizi di *cloud computing* e i loro clienti, oltre a esponenti delle professioni legali o accademici esperti in materia di contratti per il cloud computing e negli aspetti della protezione dei dati personali rilevanti per questo tipo di contratti. La Commissione si è inoltre basata su vari studi economici e giuridici, commissionati ai fini specifici di questa iniziativa o nel quadro della strategia per il mercato unico digitale. Il 9 novembre 2015 il comitato europeo per il controllo normativo ha formulato un parere definitivo con cui ha approvato il progetto di valutazione d'impatto qui sinteticamente riassunta.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

La predisposizione dello schema di decreto in esame è avvenuto su impulso del Ministero della giustizia con la collaborazione della Divisione II della DGMCTCNT del Ministero dello sviluppo economico.

Il gruppo di lavoro non si è avvalso di consulenze esterne, salvo sottoporre la bozza dello schema di decreto alla consultazione delle associazioni dei consumatori.

Le tappe del percorso di analisi possono riassumersi come di seguito:

- Avvio dei lavori sul testo della direttiva;
- Condivisione da parte del Ministero della giustizia di un primo documento di lavoro recante l'articolato di recepimento;
- Discussione dei punti di maggior rilievo e delle opzioni da valutare;
- Condivisione di un secondo documento di lavoro aggiornato;

- Riunione di coordinamento in data 14 giugno 2021 con il Dipartimento affari europei, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'economia e delle finanze con discussione dei punti di maggior rilievo (opzioni);
- Finalizzazione.